

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

417^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1986

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CORTE DEI CONTI	
DIMISSIONI DEL SENATORE NICOLA LA- PENTA		Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	Pag. 6
PRESIDENTE	3	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Svolgimento:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	PRESIDENTE.....	7 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione.....	4	PINTUS (<i>Sin. Ind.</i>).....	8, 11, 35
Assegnazione	4	* LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per le fi- nanze</i>	10
Presentazione di relazioni	5	* GARIBALDI (<i>PSI</i>).....	12 e <i>passim</i>
Nuova assegnazione	6	* BARSACCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'inter- no</i>	14
GOVERNO		CONTI PERSINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	16, 18, 20
Trasmissione di documenti	6	PETRARA (<i>PCI</i>)	17
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCE- DERE IN GIUDIZIO		DI CORATO (<i>PCI</i>)	18
Deferimento	6	* URBANI (<i>PCI</i>)	20
		* LIBERTINI (<i>PCI</i>).....	22, 24
		* GORGONI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	23

DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	Pag. 26, 27, 28
* FIORI (Sin. Ind.)	28
* CALICE (PCI)	30
GOZZINI (Sin. Ind.)	32, 53
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	32 e passim
VALITUTTI (PLI)	34
ALIVERTI (DC)	38
DE CATALDO (PSI)	40, 41, 45
GROSSI (PCI)	43
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	47
LA VALLE (Sin. Ind.)	49

DISEGNI DI LEGGE**Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1691) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali» (1693) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 54 e passim
DE CINQUE (DC), relatore	54
TARAMELLI (PCI)	55, 57
JANNELLI (PSI), relatore	56

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	58
------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte	58
Annunzio	58

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

61

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Brugger, Filetti, Foschi, Girardi, Loi, Loprieno, Malagodi, Meoli, Ongaro Basaglia, Pingitore, Toros, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biglia, Cartia, Colombo Svevo, Cossutta, Meriggi, in Lombardia, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dimissioni del senatore Nicola Lapenta

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto in data 25 febbraio 1986 la seguente lettera dal senatore Lapenta:

«Roma, 25 febbraio 1986

Signor Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Illustre Presidente,

a seguito della mia elezione a componente del Consiglio superiore della Magistratura, nella seduta comune del Parlamento del 30 gennaio 1986, presento le dimissioni da senatore della Repubblica, a norma del-

l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che fa divieto ai componenti elettivi del predetto Consiglio di far parte del Parlamento.

Nel lasciare, con più profondo rammarico, il Senato della Repubblica, mi è gradito di inviare a Lei, signor Presidente, ed ai colleghi tutti, il mio deferente saluto, con l'augurio di buon lavoro nell'interesse del Paese.

Con ossequi

F.to Nicola Lapenta»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, il Senato non può che prendere atto delle predette dimissioni.

Al collega Lapenta invio, a nome dell'Assemblea e mio personale, il saluto più cordiale e l'augurio più fervido di buon lavoro presso il Consiglio superiore della magistratura, con il più vivo apprezzamento per l'importante contributo da lui dato ai lavori del Senato, nel corso delle ultime tre legislature. (Generali applausi).

(Il senatore Lapenta si reca al banco della Presidenza e prende commiato dal Presidente) (Generali applausi).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 21 febbraio 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3368. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali» (1693) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 21 febbraio 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 21 febbraio 1986, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta del 25 febbraio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali» (1693) (*Approvato dalla*

Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 25 febbraio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In data 24 febbraio 1986, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 11ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PALUMBO. — «Istituzione a Messina di una sezione distaccata del tribunale amministra-

tivo regionale della Sicilia» (1649), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

FABBRI ed altri. — «Contributo dello Stato a favore delle associazioni nazionali "WWF - Sezione italiana del fondo mondiale per la natura", "LIPU - Lega italiana protezione uccelli" e "Lega per l'ambiente" (1659), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati COLOMBINI ed altri. — «Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» (1677) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati ANSELMINI ed altri. — «Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (1678), (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

RUFFINO ed altri. — «Modifica dell'articolo 2 del codice di procedura penale in ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria» (1669), previo parere della 1ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BUFFONI ed altri. — «Estensione della pensionabilità delle indennità operative al personale delle Forze armate collocato in quiescenza anteriormente al 1º gennaio 1982» (1645), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputati MARTELOTTI ed altri. — «Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni» (1679) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SAPORITO ed altri. — «Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari

categorie di insegnanti e il reclutamento del personale direttivo, docente e non docente» (1547), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Norme per la razionalizzazione di procedure connesse con il funzionamento della scuola» (1662), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (1670) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri; Corsi ed altri) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. — «Modifica dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale» (1643), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 20 febbraio 1986, il senatore Ruffino ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

COVI e VASSALLI. — «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (1566);

PALUMBO ed altri. — «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (1620).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 24 febbraio 1986, il senatore Orlando ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985» (1575).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: BEORCHIA ed altri. — «Proroga di termini per la ricostruzione delle zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia» (1680) — già assegnato in sede deliberante alla 6^a Commissione permanente, previo parere della 5^a Commissione — è stato deferito in sede referente alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1693.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giuseppe Marziale a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Costantino Lauria e del dottor Lucio Gramignani a membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 febbraio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, la relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica relativa all'anno 1985 (*Doc. LVII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 febbraio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1985 (*Doc. XIX, n. 3*), nonché, ai sensi dell'articolo 4 della Decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 74/120/CEE del 18 febbraio 1974, modificata dalla Decisione n. 75/787/CEE del 18 dicembre 1975, la relazione annuale sulla situazione economica nella Comunità (1985) e orientamenti di politica economica per l'anno 1986 (*Doc. XIX-bis, n. 3*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Mitrotti, per il reato di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (*Doc. IV, n. 69*);

contro il senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 70*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio

1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fe-

derazione italiana della caccia, per gli esercizi dal 1982 al 1984 (*Doc. XV, n. 96*).

Detto documento sarà inviato alla 9^a Commissione permanente.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima un'interpellanza presentata dal senatore Pintus, Pollastrelli e da altri senatori:

PINTUS, POLLASTRELLI, ANDRIANI, VITALE, GIURA LONGO, CAVAZZUTI, GARBALDI, RIVA Massimo, BONAZZI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Premesso:

che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero non sono soggetti a ritenuta fiscale;

che l'esenzione concessa dal legislatore con la norma sopra richiamata è ovviamente applicabile nei soli confronti delle aziende e degli istituti di credito operanti all'estero ed è altrettanto ovviamente insuscettibile di interpretazione estensiva, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi;

che essenziale, ai fini dell'acquisto della qualità di azienda di credito, è il concreto esercizio dell'attività di raccolta tra il pubblico di «depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma o denominazione», e tale attività deve essere funzionale all'esercizio del credito;

che l'istituto per le opere di religione, ente fondato da Sua Santità Pio XII con chirografo del 27 giugno 1942 e dotato di personalità giuridica ha lo scopo (articolo II del

citato chirografo) di «provvedere alla custodia e all'amministrazione di capitali (in titoli o in contanti) e di immobili... trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà»;

che il predetto istituto, pur potendo «intrattenere conti e depositi in lire interne presso aziende di credito con sede in Italia» (come espressamente riconosciuto dalle norme di attuazione dell'articolo 105 delle disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie), non svolge alcuna attività di raccolta per il credito o di intermediazione del risparmio,

tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono i conoscere:

1) se sia vero che gli interessi corrisposti a favore dello I.O.R. dagli istituti e dalle aziende di credito italiani non vengono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale;

2) in caso affermativo, a quanto ammonitino globalmente, nel corso dell'ultimo triennio, tali interessi ed a quanto ammontino le ritenute non effettuate;

3) sulla base di quali elementi sia stata riconosciuta all'istituto per le opere di religione la qualità di «soggetto bancario operante presso uno Stato estero» ai fini dell'applicazione dell'esenzione di imposta prevista dal citato articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

4) quale attività istruttoria il Ministero delle finanze abbia svolto di propria iniziativa onde accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della qualità allo I.O.R. dell'azienda di credito, e sulla base di quali elementi oggettivi lo stesso Ministero abbia condiviso il parere espresso in modo

del tutto informale dal Ministro del tesoro *pro tempore* davanti alla Camera dei deputati nella seduta di venerdì 8 ottobre 1982, pur in difetto dei caratteri tipici di detto tipo di azienda, quali sono desumibili dalla vigente legislazione bancaria e dalle direttive comunitarie.

(2-00377)

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'interpellanza che mi accingo ad illustrare muove da un presupposto di fatto che sta alla base della prima domanda che viene rivolta al Governo, se cioè sia vero che gli interessi che vengono corrisposti dagli istituti di credito italiani all'Istituto per le opere di religione vengono esentati dal pagamento della ritenuta d'acconto.

La notizia attende conferma da parte del Governo, ma ritengo che tale conferma ci sia già, ossia che la risposta del Governo al primo interrogativo dell'interpellanza non possa che essere affermativa. Parto quindi dal presupposto che gli interessi sui depositi che vengono accesi dall'Istituto per le opere di religione presso le aziende e gli istituti di credito italiani non vengono abitualmente assoggettati alla ritenuta alla fonte del 25 per cento, ma al contrario vengono esentati dal versamento di tale ritenuta.

Viene in proposito invocata la norma di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale «non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti (...) da aziende ed istituti di credito italiani (...) ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero». Pertanto gli interessi che vengono corrisposti sui depositi effettuati dall'Istituto per le opere di religione non vengono assoggettati alla ritenuta sul presupposto che il predetto istituto sia azienda o istituto di credito con sede all'estero.

È ovvio quindi chiedersi se questa prassi non solo esista — perchè esiste — ma anche se sia legittima e, in caso di risposta affer-

mativa, sulla base di quali presupposti di legge essa viene attuata. Per rispondere a tale ultima domanda è però indispensabile sapere qual è il fondamento giuridico del trattamento tributario di favore. Orbene tale trattamento viene giustificato abitualmente in base al rilievo che ci si attende uguale trattamento fiscale da parte degli organi degli istituti e delle aziende di credito esteri, i quali ricevono i depositi dalle banche italiane.

Acquista quindi grande rilievo l'accertamento se all'estero il beneficiario sia effettivamente un'azienda o un istituto di credito, perchè altrimenti l'esenzione potrebbe trovare giustificazione sul rilievo di altri argomenti, ma non certamente con l'ausilio di quello che viene invocato. Dovrò purtroppo far perdere qualche minuto all'Assemblea, ma mi sembra inevitabile interrogarsi sulla nascita, sulla storia, sulla funzione, sulla natura giuridica, entro l'ordinamento italiano e fuori di tale ordinamento, dell'Istituto per le opere di religione.

Lo IOR nasce l'11 febbraio 1887 con un chirografo di papa Leone XIII e viene chiamato in quell'epoca Commissione cardinalizia *ad pias causas*, con la funzione della custodia e della amministrazione di capitali delle fondazioni pie. Con chirografo del 27 giugno 1942 di papa Pio XII cambia il nome, acquista personalità giuridica propria ma rimane fermo lo scopo che viene allargato sino a ricomprendere la custodia e l'amministrazione di capitali ed immobili trasferiti od affidati da terzi all'Istituto medesimo e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà. Occorre quindi interrogarsi sulla natura giuridica di questo ente, ripeto, all'interno dell'ordinamento in cui è nato e, fuori di tale ordinamento, nell'ambito di quello nel quale per avventura esso viene ad esplicare la propria attività, e ciò anche ai fini dell'accertamento dell'ambito dell'esenzione di vigilanza e controllo dello Stato, come sancita dall'articolo 11 del Trattato lateranense. Ora la natura giuridica di tale organismo non può che essere desunta dall'origine dell'ente e dai fini che concretamente esso persegue. Pare pacifico che non si tratti di ente ecclesiastico: se lo è per il diritto canonico certamente non lo è per il diritto interno. Non lo

è certamente per il Concordato del 1929 perchè non rientra in alcuna delle categorie previste dall'articolo 29 e seguenti del Concordato e neppure nelle categorie previste dagli articoli 4 e seguenti della legge n. 848 del 1929. L'articolo 29 prevede, infatti, enti che vengono conservati in quanto preesistenti e ai quali la capacità giuridica viene riconosciuta *ope legis* e che già esistevano all'epoca in cui è stato emesso il chirografo di papa Pio XII, ed enti che hanno acquistato ovvero acquistano tale personalità giuridica in virtù di apposito riconoscimento da parte dello Stato italiano. Non è nemmeno «ente ecclesiastico» per il Concordato del 1984, perchè lo IOR non ha sede in Italia, non fa parte della costituzione gerarchica della Chiesa, non è un istituto religioso, non è un seminario, non gli si può riconoscere il fine di religione o di culto. Vi è di più: non è neppure un ente centrale, per quanto possa apparire tale in relazione alle norme canoniche, sul rilievo dell'immunità che viene riservata ai suoi dipendenti, ad esempio ai fini dell'esenzione dall'obbligo del servizio militare. Ma la ragione per cui lo IOR non può essere considerato ente centrale risiede nel fatto che esso è stato deliberatamente dotato di personalità giuridica all'atto della sua costituzione; di una personalità giuridica separata proprio in funzione di escludere ogni riferibilità degli atti che compie alla Santa Sede.

La conclusione alla quale si deve pervenire è che a mente del canone n. 115 del *codex iuris canonici* del 1983 esso è solo una fondazione non avente fine di culto. Se è così, occorre aver riguardo agli scopi che persegue per stabilire se esso possa essere considerato un istituto di credito. Lo scopo che persegue questa fondazione non avente fine di culto è indicato chiaramente dall'articolo 2 del chirografo del 1942 di papa Pio XII, che lo ha costituito modificandone l'essenza. E si tratta di una finalità chiaramente di natura finanziaria in quanto esso cura l'amministrazione e la custodia di capitali, titoli e immobili trasferitigli o affidatigli da terzi. Ma se si tratta di una fondazione che non ha fine di culto, che opera come qualsiasi altra e diversa persona giuridica, essa non può che essere

assoggettata, per quanto riguarda l'attività che svolge in Italia, alle norme della legislazione italiana, così come prescritto dalla legge n. 11 del 7 giugno 1929; sulle fonti del diritto della Città del Vaticano.

Ora, le fonti italiane alle quali non si può non fare riferimento — appunto in forza dell'articolo 11 della legge sulle fonti del diritto della Città del Vaticano — sono rappresentate dalla legge bancaria e precisamente dagli articoli 5, lettera *b*). Cosa dice l'articolo 5, lettera *b*), della legge bancaria? Dice che azienda ed istituto di credito sono soltanto quelli che «comunque costituiti, raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma o denominazione». Ma, se questo non fosse ritenuto sufficiente, occorre aver riguardo all'articolo 1 della direttiva della Comunità economica europea n. 77/780, dove la definizione di ente creditizio è quella di un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi e altri fondi rimborsabili dal pubblico o nel concedere crediti per proprio conto. È quindi essenziale, ai fini della individuazione della natura giuridica dell'ente, perchè esso possa essere qualificato come azienda o istituto di credito, il fatto che esso svolga l'attività precipua della raccolta del risparmio tra il pubblico, che svolga l'esercizio del credito, che svolga, in una parola, l'attività di intermediazione tra il risparmio raccolto e il credito che viene esercitato.

Qual è l'attività dello IOR? Rispondo citando quanto è scritto nel regolamento istitutivo. Lo IOR ha la capacità di accettare donazioni, eredità e legati; riceve beni in amministrazione con destinazione almeno parziale e futura ad opere di religione e di cristiana pietà. Questo fatto è importante perchè la parzialità e l'assoggettamento futuro possano essere occasione per far sì che i depositi accesi presso lo IOR, vengano da questo utilizzati, e, successivamente una parte degli interessi maturati vengano destinati ad opere di religione e di cristiana pietà. Quindi, lo IOR riceve beni in amministrazione con destinazione, almeno parziale e futura, ad opere di religione e di cristiana pietà. Inoltre, accetta depositi sottoposti a riserve o

condizioni onerose per fini pii, accetta depositi per costituire assegni temporanei a favore di terzi, investe i capitali depositati, deposita in conto corrente attivo presso istituti di credito italiani od esteri le somme così raccolte, concede mutui. Mi pare chiaro che, in una situazione di questo genere e sulla base del regolamento annesso alla costituzione per mezzo del chirografo di papa Pio XII dell'Istituto per le opere di religione, questo non possa essere qualificato un istituto bancario, ma sia semplicemente una società finanziaria. La condizione imposta dall'articolo 23 del regolamento è solo quella della conservazione del fine di cristiana pietà e di religione, per cui è sufficiente che la tangente che viene riconosciuta allo IOR sugli interessi delle somme depositate presso gli istituti di credito italiani sia dallo IOR destinata a cristiana pietà e a religione perchè questo fatto solo venga riferito automaticamente alla volontà dei depositanti.

Qual è il regolamento che è stato riservato, sino ad oggi, ai depositi dell'Istituto per le opere di religione? Le fonti sono assolutamente scarse in proposito: c'è una circolare n. 1 dell'ufficio italiano dei cambi, del 31 agosto 1981, che all'articolo 105 secondo comma, parla di intrattenimento presso qualsiasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica di conti o depositi in lire interne. Ma questo ancora non vuol dire che lo IOR possa essere considerato istituto di credito.

Vi è infine l'affermazione del Ministro del tesoro *pro tempore*, onorevole Andreatta, alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1982, secondo la quale lo IOR, in relazione alla specifica attività che esplica — che ha in sé tutti gli elementi per essere definita attività bancaria — può essere considerato azienda di credito estera operante in uno Stato estero. Senonchè questa dichiarazione, per la fonte da cui promana, per la sede in cui è stata rilasciata e per la inesistenza di potenzialità normativa nell'interno dell'ordinamento, non può avere nè efficacia costitutiva nè tanto meno efficacia interpretativa.

Oggi, mi sembra, che tutto questo possa essere sufficiente: a giustificare i privilegi fiscali di cui lo IOR beneficia occorre, a mio

parere, ben altro, e mi attendo dall'onorevole rappresentante del Governo una spiegazione per sapere se esista una norma che disciplina questa ipotesi e, in questo caso, se si possa stabilire che l'interpretazione che è stata data sia corretta. Sulla base delle norme che io ho esaminato questa ipotesi può essere tranquillamente esclusa. E, se non esiste alcuna norma, mi pare che se ne debbano trarre le conclusioni in tema di accertamento di eventuali responsabilità passate e di volontà operativa per il futuro.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

* LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In via preliminare appare necessario precisare che quanto dichiarato dal Ministro del tesoro *pro tempore* alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1982 non può essere considerato un parere informale, come si intende qualificarlo nella interpellanza testè illustrata; esso viceversa deve ritenersi il pensiero ufficiale del Governo.

In quella sede il Ministro ha affermato esplicitamente che «l'Istituto per le opere di religione in relazione alla specifica attività che esplica (che ha in sé tutti gli elementi per essere definita attività bancaria) e secondo un orientamento ormai consolidato, assume la configurazione di un'azienda di credito estera operante in uno Stato estero». Tale pensiero è stato poi ribadito, proprio in questa stessa Aula, dall'attuale Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1984, allorchè ebbe a dichiarare che «lo IOR deve qualificarsi come ente straniero svolgente attività bancaria».

È noto, d'altra parte, che la qualità di istituto di credito veniva già riconosciuta allo IOR dall'ufficio italiano dei cambi (comunicazione 408 dell'8 settembre 1978, citata dall'onorevole interpellante).

In presenza di tale orientamento governativo — a cui il Ministro del tesoro, interessato in ordine allo svolgimento della presente interpellanza, si è ancora una volta richiamato — deve dirsi che gli interessi corrisposti al predetto istituto da aziende ed istituti di credito italiani vengono esclusi dall'appli-

cazione della ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quanto sopra illustrato costituisce risposta al primo quesito, nonché a quelli contenuti ai punti 3 e 4 dell'interpellanza. Da quanto esposto, consegue che non si è ovviamente in grado di fornire gli elementi richiesti al punto 2: invero, non essendo state effettuate le ritenute, non è possibile operarne la quantificazione nè di riflesso è possibile, con adeguata operazione matematica, risalire all'ammontare degli interessi versati all'istituto in parola. Una indagine che avesse quale scopo primario ed esclusivo la rilevazione degli interessi corrisposti a favore dello IOR non troverebbe, per le ragioni sopra dette, una specifica giustificazione tributaria. Ciò non significa, peraltro, che l'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle sue specifiche competenze, non abbia posto mente ai problemi concernenti il trattamento fiscale da riservare allo IOR.

Da un lato tale Istituto viene assoggettato all'IRPEG e all'ILOR per i redditi di terreni e fabbricati e, dall'altro, recentemente, gli ispettori tributari centrali, in occasione di una verifica effettuata presso una banca popolare, hanno posto in dubbio che, secondo i principi accolti dal diritto italiano, lo IOR possa essere qualificato come banca e quindi hanno sostenuto che nei rapporti intrattenuti da quest'ultimo con aziende di credito italiane dovesse farsi luogo alla applicazione del citato articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600. In tal senso essi hanno riferito al comitato di coordinamento del SECIT e quest'ultimo ha ritenuto di rinviare ogni approfondimento sul merito della questione in attesa di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Ovviamente la questione di cui trattasi, nel suo complesso, non può essere affidata a soluzioni che prescindano da considerazioni di politica generale ed a questo proposito va detto che nello scambio di lettere intercorso fra il Prefetto del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa ed il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana (allegato 1 al Protocollo ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206) è stata esplicitamente confer-

mata, da parte della Santa Sede, «la disponibilità ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione».

È in un contesto negoziale, dunque, che il Governo si muoverà per pervenire ad un apposito accordo inteso a definire la natura del predetto istituto e della sua attività in Italia in relazione alla peculiare circostanza che il medesimo — quale entità di uno Stato sovrano senza effettiva salvaguardia di frontiere e di autonomo sistema monetario — si trova ad operare in un territorio che coincide con quello della Repubblica italiana.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'interpellante non può che dirsi, più che insoddisfatto, sconcertato dalla risposta ottenuta dal Governo.

Non conosco, tra le fonti normative alle quali deve improntarsi l'azione amministrativa ed ispirarsi l'ordinamento, anche il «pensiero ufficiale del Governo» espresso in sede di risposta ad una interpellanza parlamentare. E neppure sapevo che l'orientamento del Governo potesse avere efficacia interpretativa in sede amministrativa e di applicazione della legge: lo imparo adesso, ne prendo atto, ma non posso sottacere la mia meraviglia, sulla base della conoscenza che ho dei principi generali del diritto.

La situazione, non voglio ripetermi, è quella che ho rappresentato: ho chiesto dei dati relativi all'importo delle somme cui lo Stato ha rinunciato, e che sono state risparmiate dall'Istituto per le opere di religione, ma non mi si è saputo e voluto dare risposta. Mi si dice che, esistendo una norma vincolante per lo Stato italiano, si attende un contesto negoziale per modificarla e nel frattempo non la si applica.

Mi pare che in queste brevi considerazioni ci sia la dimostrazione per un verso della assoluta insufficienza, e per altro verso della assoluta infondatezza delle risposte che sono state date oggi dal Governo. Ripeto: non è

tanto una questione di insoddisfazione, quanto di sconcerto, perchè con comportamenti siffatti si mette allo sbando la legislazione del nostro paese. Non ci si deve allora meravigliare quando si ricorre alla supponenza.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione 3-01042 presentata dal senatore Miana e da altri senatori, per accordi intercorsi fra le parti, sarà svolta in altra seduta.

Seguono due interpellanze, presentate dal senatore Garibaldi, sulla iscrizione ai partiti politici degli appartenenti alla polizia di Stato:

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, come è noto, esiste la questione dell'iscrizione ai partiti politici degli appartenenti alla Polizia di Stato dopo la smilitarizzazione del Corpo di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121;

che, con l'articolo 114 della citata legge, il Governo rimandava ogni determinazione al riguardo, per ciò che concerne gli appartenenti alla Polizia di Stato, ad un provvedimento legislativo da emanarsi entro un anno dall'aprile 1981;

che da allora, a tamburo battente, ogni anno, nell'imminenza della scadenza del termine, il Parlamento è chiamato — e ciò già per tre volte — ad approvare una legge di proroga senza altra motivazione che quella di non avere ancora il Governo previsto di affrontare e risolvere uniformemente l'esigenza di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione;

che la questione, in particolare, non sembra — come del resto, a parere dell'interrogante, molte altre rilevanti in termini di principio e di competenza — interessare il Ministro preposto;

che in un recentissimo bando di concorso per ispettori si pone ancora come condizione di assunzione la dichiarazione dei concorrenti di non essere iscritti ad alcun partito politico, e ciò anche in un bando di concorso per dipendenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 1985),

l'interpellante chiede al Governo di esprimere i propri intendimenti su una questione di tanto rilievo istituzionale, da anni inspiegabilmente non adeguatamente risolta.

(2-00290)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che dopo la smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, si è posta con urgenza la questione della iscrizione ai partiti politici degli appartenenti alla polizia di Stato;

che con l'articolo 114 della citata legge ogni determinazione al riguardo era rimessa a un provvedimento legislativo da emanarsi entro un anno dall'aprile 1981;

che da allora, per ben quattro volte, il Parlamento è stato chiamato ad approvare una leggina di proroga con la tanto lapalissiana quanto «immotivata» motivazione di non essere ancora stata affrontata e risolta la questione prospettata dall'articolo 98 della Costituzione, terzo comma;

che la questione, stanti i fatti, non sembra interessare particolarmente i ministri preposti;

constatato:

che in un recente bando di concorso per ispettori della polizia di Stato si è posta ancora come condizione di assunzione la dichiarazione dei concorrenti di non essere iscritti ad alcun partito politico,

l'interpellante chiede al Governo di esprimere i propri intendimenti in riferimento complessivamente all'articolo 98 della Costituzione, risultando inspiegabile che questione di tanto rilievo istituzionale non abbia ancora trovato adeguata e certa soluzione.

(2-00393)

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come è noto, l'articolo 98 della Costituzione, nell'affermare che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, dichiara che

possono essere stabilite, con legge, limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

La ragione di questa norma è evidente: voler rendere gli organi dello Stato il più possibile svincolati dall'influenza politica affinché essi restino solo strumenti imparziali del potere esecutivo e appaiano insospettabili perchè al di sopra e al di fuori, almeno formalmente, da ogni passione politica, da ogni maggioranza, dai partiti, dai Governi. Ho detto formalmente, e non è poco in una materia come questa, atteso che non è «tecnicamente» possibile e tanto meno sarebbe auspicabile censurare le idee personali di ogni uomo, sia esso funzionario o privato cittadino.

La dottrina — e le ideologie — in materia si sono più volte pronunciate pro o contro, con dovizia di convincenti argomenti in un senso o nell'altro. Non intendo in questa occasione assumere partito per una tesi o per l'altra, anche se personalmente sono dell'avviso che in un paese come il nostro (dove — lo dico senza falso moralismo — se non hai un amico da qualche parte, fai molta fatica perfino a trovare il posto a scuola per il figlio) guadagneremmo tutti in professionalità da un generalizzato divieto di iscrizione ai partiti per i pubblici dipendenti.

Il fine della mia interpellanza non è questo. È molto più formale e limitato, nel senso che vorrebbe vedere dar corso agli impegni solennemente presi: tutto ciò che si consacra in legge è qualche cosa di più che un impegno del legislatore, essendo una definizione di comportamento per la collettività. Vorrei che in questo senso fosse dato corso agli impegni presi in modo conforme alla loro sostanza.

Tra qualche mese saremo alla quinta proroga del termine di cui all'articolo 114 della legge n. 121 del 1981, laddove si afferma il divieto di iscrizione ai partiti politici per le forze di polizia fino a quando non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Correva l'anno 1981 e la presente legge sanzionava il divieto per gli appartenenti alle forze di polizia di cui alla stessa legge n. 121.

C'è da rimanere sconcertati di fronte ad una tale situazione, perchè si verte in materia di un diritto stabilito dalla Costituzione che lo sancisce come norma e come regola, affermando che l'iscrizione ad un partito politico è un diritto che può, sì, essere limitato per determinate categorie, ma che non lo può essere, per esempio, per una sola di queste categorie. Il non assumere una decisione in ordine a tale problema, dopo quasi cinque anni che se ne parla, ci pone in una situazione che va al di là del ridicolo, se c'è qualche cosa peggiore del ridicolo.

L'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ho appena letto e che è la formale espressione della volontà del legislatore, a distanza di quasi cinque anni dalla sua approvazione non ha ancora trovato alcuna espressione concreta, sebbene questo articolo si riferisca esclusivamente, con una valutazione e una discrezionalità del tutto approssimative, ad una di quelle quattro categorie che vengono citate nel terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione come suscettibili di essere limitate nel diritto dei propri appartenenti di iscriversi ai vari partiti politici.

Fa meraviglia che in un bando di concorso, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 1985, si chieda ai candidati al concorso per titoli ed esami di formazione dirigenziale a posti disponibili di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del corpo forestale — che non siano appartenenti al ruolo tecnico superiore forestale, cioè ufficiali — di dichiarare di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione, di essere disposti a dare le dimissioni ove si consegua la nomina. Ci troviamo veramente nella giungla, ci troviamo nel più buio dei secoli bui! Ci troviamo veramente nell'arbitrio, nel discrezionale assoluto, in una situazione di disagio estremamente sconcertante. Io non so se qualificare questo avvenimento in termini di volontà politica negativa, ma è ancora peggio, perchè una volontà negativa bene o male la si iden-

tifica, la si riconosce, la si realizza e la si dimensiona.

Qui ci troviamo veramente in balia degli umori del ripetitivo e possiamo immaginare cosa sia il ripetitivo a livello di Ministeri! Siamo veramente nel buio più profondo! Andiamo a raschiare il fondo del barile delle procedure addirittura prefasciste e non soltanto di quel regime. Da ciò la ragione della mia ripetuta interpellanza.

Sono consapevole che il Parlamento potrebbe assumere iniziative chiarificatrici in questa direzione, però — lasciatemelo dire con una punta di amarezza — molte mie illusioni sono venute meno in questi due anni e mezzo di esperienza parlamentare; purtroppo, molti articoli della Costituzione non sono stati attuati neppure in questa sede. Figuriamoci altrove! La nostra entità di rappresentanti della nazione e il nostro potere si scontrano miserevolmente e falliscono finanche rispetto alle più banali richieste di esercizio del potere ispettivo: ci sono interrogazioni di una banalità incredibile che per mesi aspettano risposte, che non verranno mai probabilmente prese in considerazione, da Ministri distratti o sprezzanti (il che sarebbe molto peggio). Quindi, presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare relativamente ad una vicenda del genere credo che non sarebbe la soluzione migliore: il problema non può lasciare insensibile questo Governo a guida socialista, innovatore per lo meno sul piano del metodo, o almeno così dovrebbe essere, e non può non essere il Governo ad assumere una iniziativa in questa direzione. Potrei tacitare la mia coscienza se si trattasse di un problema soltanto mio presentando un disegno di legge, ma si tratta di un problema che dovrebbe essere di tutti.

In sostanza: non si può nella situazione attuale, dopo l'approvazione della legge di riforma della polizia, limitare il diritto di iscrizione ai partiti politici solo alle forze di polizia, ignorando che l'articolo 98 della Costituzione ricomprende quattro categorie suscettibili di essere limitate in questo diritto, e precisamente i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i diplomatici in servizio all'estero. O si applica la norma in

modo eguale per ciascuna di queste categorie, oppure la si sopprime, la si lascia cadere anche per le forze di polizia.

Vorrei, dunque, conoscere il pensiero del Governo su tale questione che riveste senz'altro un grosso rilievo morale oltre che di coerenza e di rispetto dei principi e degli impegni presi dal legislatore nel 1981 e inoltre di coerenza al dettato costituzionale. Il Governo, assumendo iniziative in questa direzione, riuscirebbe forse meglio a stimolare la sensibilità del Parlamento o, comunque, di coloro che in sede di attivazione dei meccanismi delle Camere mettono in movimento i processi di formazione delle leggi.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze testè svolte.

* **BARSACCHI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le interpellanze presentate dal senatore Garibaldi, alle quali mi accingo a rispondere a nome del Governo, vertono effettivamente su un argomento importante, assai delicato — come ha detto il collega Garibaldi — e credo noto a tutti i colleghi in quanto più volte trattato dal Parlamento anche se, dobbiamo dirlo con franchezza, mai risolto o discusso in maniera chiara e definitiva, ed è l'argomento concernente la concreta attuazione dell'articolo 98 della Costituzione nella parte in cui dà facoltà al Parlamento di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per alcune categorie di pubblici impiegati.

Come ha già detto il collega Garibaldi, la Carta costituzionale vi ricomprende i magistrati, i militari di carriera, i funzionari ed agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari. Trattasi di quelle categorie organiche del personale statale che, per essere abilitate ad incidere sui fondamentali diritti di libertà del cittadino o per essere preposte alla tutela della sicurezza dello Stato, abbisognano obiettivamente di particolari forme di garanzia della propria indipendenza e autonomia.

Credo che siano altresì noti ai colleghi i motivi per i quali il problema dell'attuazione dell'articolo 98 della Costituzione, per le sue

delicate implicazioni, non ha potuto sino ad ora avere una compiuta soluzione. Ai divergenti orientamenti manifestati sul punto anche da diverse forze politiche si sono affiancate le resistenze insorte all'interno di alcune categorie di potenziali destinatari del divieto; ed è proprio per questa fluidità politica e nella prospettiva di pervenire in un prosieguo di tempo ad una concordanza di indirizzo sulle modalità di attuazione della norma costituzionale che il legislatore della riforma di polizia ha ritenuto di dover introdurre un divieto temporaneo di iscrizione ai partiti per tutto il personale appartenente alle diverse forze di polizia.

Questo divieto, inizialmente fissato in un anno dall'articolo 114 della legge n. 121, alla scadenza è stato sempre prorogato con appositi provvedimenti legislativi in attesa che la questione venisse trattata dal Parlamento nei suoi aspetti generali.

Sin dall'agosto 1983 — desidero farlo presente anche ai colleghi — pende davanti alla Camera dei deputati una proposta di legge, che ha come primo firmatario l'onorevole Mammi, la n. 254, intesa a disciplinare integralmente la materia trattata dall'articolo 98 della Costituzione. Essa, pur essendo stata assegnata nel novembre successivo alla 1^a Commissione in sede referente, non è stata mai esaminata, mentre nell'aprile dello scorso anno, proprio in sede di approvazione di un disegno di legge di ulteriore proroga del divieto di iscrizione ai partiti per il personale di polizia, il Consiglio dei ministri — desidero farlo presente ai colleghi — espresse il proprio orientamento favorevole all'unificazione, in sede di dibattito parlamentare, del medesimo disegno di legge con la proposta dell'onorevole Mammi, confermando — parlo a nome del Governo — il proprio favorevole avviso in ordine a quest'ultima iniziativa già precedentemente espressa.

La mancata unificazione non impedì che, proprio nell'ambito dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di proroga, la II Commissione permanente della Camera, investita in sede consultiva, si sentisse in dovere di rivolgere alla Commissione di merito un invito «a procedere all'esame della proposta di legge n. 254 di attuazione dell'articolo 98 della Costituzione».

Non è il caso — credo — in questa sede di prendere in esame le argomentazioni addotte dalle varie parti politiche a favore o contro il divieto di iscrizione ai partiti politici per alcune categorie di pubblici impiegati. Mi preme piuttosto evidenziare come il Governo non abbia mancato di assumere un proprio orientamento favorevole all'attuazione della norma costituzionale, manifestando consenso all'ulteriore corso della proposta di legge dell'onorevole Mammi, pur con la riserva di presentare eventuali emendamenti migliorativi. Tale avviso rispecchia, inoltre, gli orientamenti favorevoli dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Il Governo quindi ritiene che la materia debba essere trattata con tempestività nella competente sede parlamentare, anche in presenza delle riserve fraposte da alcuni settori direttamente interessati all'attuazione del divieto.

Sintanto che sulla questione non interverrà una chiara pronuncia parlamentare, si ritiene altresì indispensabile a tutela del valore della apertività, che non può non contraddistinguere il modo di essere delle forze dell'ordine, che venga mantenuto il divieto già previsto in via transitoria dall'articolo 14 della legge di riforma della polizia.

Non so se ho risposto compiutamente, comunque questo è l'intendimento preciso del Governo.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GARIBALDI. Signor Presidente, devo dire che il Governo è stato chiaro; non manifesta una posizione precisa, il che è abbastanza comprensibile, perchè è materia discutibile e suscettibile anche di essere ideologicamente strumentalizzata.

Non avevo la pretesa che il Governo si facesse interprete o comunque enunciatore di una posizione propria al riguardo. Sono soddisfatto che il Governo dichiari consapevolezza del problema. Prendo atto di tale posizione che non definirei di neutralità, ma che considero di prudenza, e anche di una prudenza attiva, di una prudenza determinata a cooperare ad una soluzione di questo

problema. Ho sentito che non c'è l'avviso del Ministro di grazia e giustizia in ordine a tale questione. Ciò mi fa pensare che la prima delle quattro categorie ipotizzate dal costituente come suscettibili di essere limitate nell'esercizio del diritto di iscrizione ai partiti politici, cioè quella dei magistrati, debba essere considerata con prudenza e probabilmente il Ministro non si sarà pronunciato per evitare di sollecitare con troppo rischio tale ipersensibile categoria di pubblici funzionari. Ebbene, sia il Parlamento allora a farlo; il sottoscritto, per ciò che vale l'impegno a promuovere la dovuta attenzione sullo specifico problema, lo assume.

Vorrei che la Presidenza del Senato assistesse colui o coloro che si dimostrano doverosamente preoccupati del problema, per evitare che all'interno della pubblica amministrazione ci siano le categorie di servitori dello Stato meritevoli di attenzione ed altre categorie meno meritevoli, pur essendo tutti, o dovendo essere tutti, servitori dello Stato. Invoco dal Presidente del Senato il necessario sostegno ad una iniziativa di cui oggi mi assumo l'impegno formale di farmi promotore perchè giunga finalmente all'attenzione di quest'Aula, atteso che la consorella non sembra sufficientemente impegnata in questa direzione, e mi auguro di dare tale segnale di autorità positiva a considerare i servitori dello Stato alla stregua di cittadini che godono di uguali diritti degli altri cittadini nei confronti del paese e delle istituzioni.

PRESIDENTE. Assicuro al senatore Garibaldi che la Presidenza del Senato terrà in giusta e opportuna considerazione il problema da lui sollevato, che mi sembra di grande interesse.

Segue un'interrogazione presentata dai senatori Petrarà e Di Corato:

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso: che il comune di Altamura (Bari) ha avviato da lungo tempo, d'intesa con la sede provinciale dell'INPS, le procedure per la realizzazione di un centro operativo INPS nella città;

che la struttura, più volte richiesta anche dalle organizzazioni sindacali, se realiz-

zata, renderebbe un servizio di notevole efficacia non soltanto per la cittadinanza di Altamura, ma anche per quella dei comuni limitrofi di Gravina, Toritto, Cassano, Acquaviva, eccetera;

che l'INPS di Bari, più volte sollecitato dal sindaco di Altamura e dalle altre Amministrazioni comunali, ha fatto sapere che deve essere la sede centrale di Roma ad esprimere il parere di congruità sulle offerte, inviate all'Istituto, degli immobili che dovrebbero ospitare i vari uffici del centro operativo,

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il Ministro intende porre in essere per rimuovere tutti gli ostacoli burocratici frapposti alla realizzazione del centro operativo INPS in una zona interna della murgia barese.

(3-00717)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, come gli onorevoli interroganti ben sanno, il concreto avvio di una struttura decentrata dell'INPS è la risultante di un articolato *iter* procedurale, un *iter* inteso ad ottenere la migliore funzionalità possibile dei servizi a favore degli utenti. A questo si è giunti dopo una oculata scelta in ordine alla localizzazione della sede decentrata rispetto alla sede provinciale e alla successiva fase di ricerca di locali idonei a soddisfare le specifiche esigenze operative.

Per ciò che concerne l'istituzione di un centro operativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad Altamura, centro molto importante, che conta circa 54.000 abitanti, secondo quanto è stato comunicato dall'Istituto, si sono già adottate alcune iniziative opportune che hanno portato all'esame delle varie offerte di locazione. In particolare, per l'immobile che già è stato individuato, è in corso la procedura relativa agli accertamenti tecnici sulla struttura del fabbricato e all'acquisizione dei necessari pareri degli organi finanziari. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente, al riguardo, che l'*iter* procedurale sarà portato a compi-

mento, salvo imprevisti, entro tempi tecnici molto ravvicinati e posso dire che ciò avverrà presumibilmente entro due mesi e pertanto saranno poi adottate le relative decisioni.

PETRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo dichiarare di essere parzialmente soddisfatto della risposta fornita testè dal Sottosegretario, considerato che il Governo assume formalmente l'impegno di realizzare il centro operativo dell'INPS ad Altamura dopo l'espletamento delle necessarie procedure, che comunque non potranno occupare un periodo di tempo superiore ai due mesi. Si tratta dell'istituzione di un centro operativo che dovrebbe essere al servizio delle popolazioni di una zona comprendente alcuni comuni, come Altamura, che ha 54.000 abitanti, e tutta una serie di centri che ruotano attorno ad Altamura, come Gravina, Poggio Orsini, Cassano, Toritto e Acquaviva delle Fonti. È superfluo evidenziare come un servizio decentrato in una zona interna della Murgia barese può rivelarsi una struttura assai utile agli operatori e agli assistiti, oggi costretti ad accalcarsi nei congestionati uffici della sede centrale di Bari. I disagi — è noto — sono notevoli, i grovigli burocratici inestricabili e si comprende molto bene come in tanto marasma burocratico i faccendieri di vario tipo diventino gli unici interlocutori, alle volte, di migliaia di operatori e di assistiti. Riteniamo, perciò, che la strada da percorrere sia quella del decentramento, che è senz'altro la via più giusta non solo per rispondere in modo più diretto ai bisogni delle popolazioni, ma per rendere più produttiva e snella l'attività dell'INPS nel suo insieme. Il centro operativo di Altamura, inoltre, si inquadra nel piano deliberato d'intesa con i sindacati e con le amministrazioni interessate, dopo la realizzazione della sede zonale di Andria, che è stata inaugurata alcuni anni fa e che ha risolto il problema della zona a nord del paese e di quella che è stata inaugurata di recente a Conversano che

risolve il problema del sud del paese. Quindi rimane ancora scoperta la Murgia, per cui questo centro operativo ad Altamura risolverebbe in sostanza il problema dell'intera provincia di Bari. Devo sottolineare tuttavia che questo decentramento poteva essere realizzato già da alcuni mesi, per non dire da alcuni anni, se non fossero intervenuti artificiosi ostacoli burocratici come quelli riguardanti la competenza nell'esprimere il parere di congruità sulle offerte presentate dai proprietari di immobili che dovrebbero ospitare i vari uffici del centro operativo, nelle more della realizzazione, così come è l'impegno dell'amministrazione comunale di Altamura, di una sede propria e funzionale.

Onorevole Sottosegretario, vogliamo augurarci che non sorgano altri intoppi od ostacoli e che le assicurazioni che abbiamo testè ascoltato trovino concretezza nell'istituendo centro operativo.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione presentata dai senatori Di Corato e Petrarà:

DI CORATO, PETRARÀ. — *Ai Ministri del lavoro, della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che nell'incontro tenutosi a Roma il 12 novembre 1985, tra la Federazione lavoratori metalmeccanici e la FIAT Carrelli elevatori, la azienda ha dichiarato: 1) di avere circa il 50 per cento degli esuberanti su un organico di 839 addetti presso lo stabilimento di Bari; 2) di non essere disponibile a proseguire la cassa integrazione guadagni perchè il CIPI nell'ultima deliberazione di proroga di CIG che scade il 15 gennaio 1986 avrebbe escluso la possibilità di ulteriori proroghe,

gli interroganti chiedono al Ministro del lavoro se ciò risulta vero e quali iniziative intende prendere nei confronti della FIAT e del CIPI perchè concordino con il sindacato una nuova proroga della CIG;

chiedono inoltre ai Ministri del lavoro e dell'industria un incontro per esaminare complessivamente la situazione determinatasi alla FIAT Carrelli elevatori di Bari al fine di evitare ripercussioni sui livelli produttivi di uno stabilimento ubicato nel Mezzogiorno

e di scongiurare le preannunciate minacce di licenziamenti.

(3-01120)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La vertenza sindacale della FIAT Carrelli elevatori, resa difficoltosa dalla situazione di crisi aziendale in atto, ha richiesto, per la sua soluzione, una trattazione molto articolata, prima in sede locale e, successivamente, in sede ministeriale, concludendosi peraltro solo il 22 gennaio del corrente anno con la firma dell'apposito verbale. Con l'intesa sottoscritta è stato ribadito il perdurare dello stato di crisi della società ed è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento, da parte degli organismi competenti, per un biennio, come era stato già evidenziato anche nell'accordo siglato in sede locale il 17 gennaio ultimo scorso.

Nel verbale sottoscritto dalle rappresentanze imprenditoriali, sindacali e regionali viene ribadita l'unanime valutazione sulla situazione di crisi della società e sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della stessa da parte degli organi competenti. Nel verbale si fa riferimento a quanto già fatto con accordo sindacale del 17 gennaio 1986 che è stato acquisito agli atti con le modalità richieste, oltretutto, per il riconoscimento della situazione di crisi.

Il Ministero del lavoro ha assunto l'impegno, per quanto di sua competenza, a far riconoscere alla FIAT Carrelli elevatori lo stato di crisi aziendale e ha ribadito l'impegno ad attivarsi perchè lo stesso venga tempestivamente approvato dal CIPI. L'azienda poi presenterà, nei tempi tecnici ipotizzati e strettamente necessari, la richiesta suddetta con decorrenza dal 13 gennaio 1986. A questo verbale di accordo aveva dato la sua adesione anche la regione Puglia.

È stato inoltre stabilito, considerate la particolare situazione e le conseguenti ripercussioni sull'entità dell'organico in forza presso le strutture societarie, di procedere a una ulteriore richiesta del beneficio della

cassa integrazione guadagni straordinaria e di attivare contestualmente, con la partecipazione e il controllo delle organizzazioni sindacali, alcuni strumenti di uscita, i cosiddetti ammortizzatori sociali: il prepensionamento, il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro e la mobilità intergruppo.

Il programma concordato dovrà altresì essere sottoposto a verifica, alla fine del suo primo anno di attuazione, in modo da valutarne concretamente i risultati e, in particolare, rispetto al fenomeno delle eccedenze del personale.

Poichè la validità e la gestibilità dell'accordo sottoscritto sono subordinate all'accoglimento da parte del CIPI delle istanze di riconoscimento dello stato di crisi aziendale, a cui già ho fatto cenno, il Ministero — ripeto — si è assunto l'impegno, per quanto di sua competenza, di farlo approvare, attivandosi pertanto in tal senso presso il Comitato stesso, e ciò, appena esperite, da parte dei datori di lavoro, le procedure connesse alla presentazione della relativa richiesta.

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Sono parzialmente soddisfatto della risposta che il Sottosegretario ha dato alla nostra interrogazione riguardante la FIAT Carrelli elevatori di Bari.

Noi ponevamo, nelle interrogazioni, due questioni fondamentali. C'è stato un accordo, prima di tutti gli altri che sono subentrati, in cui praticamente l'azienda dichiarava di avere, su un organico di 839 addetti, circa il 50 per cento di esuberanti. Poi c'è stata ancora una notizia dell'azienda la quale dichiarava di non essere più disponibile a chiedere la cassa integrazione guadagni perchè c'era un riferimento specifico da parte del CIPI non più disposto a prorogare la cassa integrazione.

Dico che ne prendo atto con parziale soddisfazione perchè la risposta ci dice invece chiaramente che sono subentrate modificazioni di orientamenti sia da parte dell'azienda sia da parte del CIPI e inoltre mi sembra — se ho ben capito — che ci sia anche

l'impegno del Ministero del lavoro per fare in modo che si constati la crisi dell'azienda e si arrivi alla conclusione di proporre la proroga ancora della cassa integrazione guadagni.

È vero che la nostra interrogazione poneva problemi riguardanti la necessità di contrattare con il movimento sindacale la verifica della crisi e di accordi che la superassero e dessero una risposta parziale per quanto riguarda la questione della cassa integrazione guadagni. Ma la risposta non mi soddisfa del tutto: probabilmente, se essa fosse stata data dal Ministro dell'industria avremmo potuto capire altre cose, tra cui, per esempio, quale politica industriale si intenda seguire di fronte a questa crisi che pure esiste nella azienda della FIAT Carrelli elevatori. Ritengo che una soluzione potrebbe essere quella di produzioni aggiuntive nel campo delle nuove tecnologie per la movimentazione delle merci, per affrontare in maniera più completa, definitiva, anche il problema della messa in cassa integrazione, rispetto al quale non c'era chiarezza.

Dico ciò perchè siamo di fronte a una situazione — e qui vorrei fare un appello al Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale — negativa per quanto riguarda tutta la politica industriale, in modo particolare con riferimento al Mezzogiorno e in modo ancor più particolare con riferimento alla provincia di Bari. L'esempio delle Officine termotecniche di Breda, l'esempio della Superga di Triggiano, i cui problemi sono stati trattati al Ministero del lavoro, e l'ultimo episodio dell'industria agroalimentare dimostrano chiaramente che siamo di fronte non solo ad una politica industriale che espelle gente dai posti di lavoro, creando disoccupazione, ma anche al fallimento della politica industriale delle partecipazioni statali, dato che le aziende citate nell'interrogazione appartengono al gruppo delle partecipazioni statali. Il Ministero del lavoro e dell'industria dovrebbero tener conto di questo fatto: non abbiamo una politica in questo settore.

Ho apprezzato il fatto che le risposte sono state sottoscritte anche dal movimento sindacale e dalla regione Puglia. Non ritengo

complessivamente soddisfacente la risposta del movimento sindacale e delle istituzioni regionali, comunali e provinciali, tant'è vero che c'è una sollecitazione da parte della regione, dei comuni e della provincia nei confronti di vari Ministeri, in modo particolare di quelli dell'industria e del lavoro, per riesaminare la politica industriale nel Mezzogiorno. Vorrei chiedere al Ministro del lavoro, per quanto di sua competenza, se non ritenga necessario e corretto esporre al Parlamento la situazione in atto, i criteri e gli obiettivi che sono alla base del disimpegno delle partecipazioni statali e di una politica industriale che non tende al mantenimento dei livelli di occupazione e che desta preoccupazione. Chiedo, inoltre, se non si ritenga di esporre al Parlamento il ruolo delle partecipazioni statali perchè mi sembra che tale ruolo venga meno nei confronti degli obiettivi che si erano posti negli anni passati. Mi sembra perciò necessario che il Ministro del lavoro e il Ministro dell'industria, nell'ambito delle rispettive competenze, tengano presente la necessità di un riesame della situazione.

Pertanto mi sembra parzialmente soddisfacente la risposta che è stata data alla nostra interrogazione e rimango fortemente preoccupato e insoddisfatto per quanto riguarda la prospettiva di una politica industriale tendente alla difesa non solo degli attuali livelli occupazionali, ma della stessa struttura industriale in Puglia, in special modo sotto il profilo dell'allargamento dei livelli di occupazione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Urbani:

URBANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Preso atto che, malgrado le sollecitazioni più volte fatte dalle associazioni interessate e le assicurazioni ricevute:

quasi un quinto delle domande di beneficio pensionistico *ex lege* n. 36 del 1974, presentate da 14.000 lavoratori dopo la riapertura dei termini disposta dalla legge n. 648 del 1979, sono ancora in attesa di esame e decisione da parte del Comitato ministeriale competente;

quasi tutti i ricorsi avanzati dai lavoratori (presumibilmente intorno a 2.000) contro i provvedimenti negativi adottati dal Comitato sono in attesa di decisioni da parte del Ministero;

rilevato:

che, in generale, questi ritardi violano precise norme di legge e colpiscono lavoratori molto anziani e meritevoli di ogni considerazione per la loro partecipazione alla Resistenza ed alle lotte nelle fabbriche e nel Paese in difesa e per lo sviluppo delle libertà democratiche e sindacali;

che la decisione più sollecita dei ricorsi da parte del Ministero potrebbe utilmente influenzare i criteri ora seguiti dal Comitato, che ha respinto, spesso con il voto contrario del rappresentante dei lavoratori, quasi la metà delle domande, mentre nella prima fase di applicazione della legge ne respinse appena un decimo;

che la Magistratura, peraltro, sta riformando in positivo non poche domande respinte dal Comitato e dal Ministero, con motivate sentenze che danno giusta rilevanza alle prove testimoniali sull'impegno politico-sindacale che determinò i licenziamenti, nonché alla mancata riassunzione in modo stabile da parte della medesima azienda,

si chiede al Ministro se non ritenga ormai indilazionabile:

1) decidere al più presto sui ricorsi dei lavoratori contro le decisioni negative del Comitato;

2) mettere in grado il Comitato di accelerare al massimo la conclusione dei lavori con il superamento delle difficoltà che ne impediscono il pieno funzionamento, dando il preciso indirizzo di procedere nello spirito della legge che fu quello di riparare ad una grave ingiustizia, arbitrariamente commessa nei confronti di tanti lavoratori, in tempo utile per poterne usufruire al momento della pensione.

(3-00906)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo cortesemente far osservare, in via prelimina-

re, al senatore Urbani — ma sono convinto che il senatore Urbani ben conosce la materia — che le procedure necessarie per la definizione delle pratiche concernenti i lavoratori interessati a ottenere i benefici pensionistici previsti dalla legge n. 36 del 1974 sono purtroppo lunghe e complesse, in quanto richiedono fasi istruttorie articolate, che vanno spesso a coinvolgere soggetti, enti ed organizzazioni che peraltro non sempre sono solleciti nell'espletamento dei diversi adempimenti richiesti.

Tuttavia, i ricorsi pendenti avverso le delibere negative del comitato ministeriale sono 930, non 2.000, come è stato fatto rilevare, e questo perchè, su un totale di 3.547 ricorsi pervenuti finora al Ministero, 2.097 sono stati definiti e 520, già completamente istruiti, sono di imminente decisione; 70 richiedenti tale beneficio, ai quali era stato respinto il ricorso, hanno interposto appello all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile e i giudizi in corso sono 38; 17 sono le sentenze emesse a favore dei predetti lavoratori.

Per quanto attiene, infine, il potenziamento del Comitato ministeriale competente, nel ribadire che tale organico ha sempre operato in sintonia con lo spirito e le finalità normative, mi dichiaro perfettamente d'accordo con l'interrogante in merito al fatto che ci riferiamo a lavoratori meritevoli di particolare attenzione. Si tratta di lavoratori molto anziani che hanno partecipato alle guerre di liberazione e alle lotte nelle fabbriche del paese in difesa e per lo sviluppo delle diverse libertà democratiche e sindacali. A questo riguardo assicuro l'onorevole senatore interrogante che il Ministero, da parte sua, si adopererà molto fattivamente per un rafforzamento della struttura amministrativa necessaria ai richiesti solleciti adempimenti del Comitato ministeriale competente.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, mi dispiace di non potermi considerare soddisfatto della risposta testè

fornitami da parte del rappresentante del Governo, anche se prendo atto dell'affermazione sulla particolare attenzione che meritano questi lavoratori. Voglio precisare che non si tratta di una delle tante questioni pensionistiche: si tratta di migliaia di lavoratori che sono stati colpiti da gravi provvedimenti, in genere da licenziamenti, nei duri anni dello scontro sociale in Italia, particolarmente negli anni cinquanta, quando imperversava od operava lo scelbismo.

Con un provvedimento normativo lo Stato ha detto che questi lavoratori avevano ragione e ha riconosciuto che essi erano stati licenziati nel fuoco della lotta sociale, ma che non dovevano esserlo; e quindi quegli anni calcolati figurativamente sono stati riconosciuti agli effetti della pensione, giocando oggi particolarmente nelle ricongiunzioni e di conseguenza nel raggiungimento di un livello di pensione più adeguato. Quindi, solo in parte e in un modo più morale che sostanziale, si è fornita una risposta positiva ad un fatto ben traumatico come quello che ha colpito questi lavoratori che hanno dovuto lasciare un lavoro nel quale erano avviati e, in modo diverso e per le più svariate strade, cercare altre soluzioni.

Ora, i ritardi verificatisi, secondo me, sono poco giustificati da procedure complesse e dal fatto che gli enti periferici non rispondono: per tale questione come per altre i ritardi incredibili della macchina burocratica italiana sono una delle cose che recano scandalo nella coscienza civile. E non mi pare che possa essere data una risposta pura e semplice dal Governo che, bene o male, di questa macchina burocratica e dell'eventuale modifica è il responsabile istituzionale.

Preso comunque atto delle misure che sono state accennate per accelerare la soluzione di tale problema, restano due ragioni di insufficienza nella risposta del rappresentante del Governo. In primo luogo, il Sottosegretario ci ha fornito risposte esclusivamente riguardanti i ricorsi, dandoci delle cifre, ma non ha detto quanti di questi ricorsi siano stati accettati positivamente e quanti siano stati risolti in senso non positivo. Ha detto il Governo che 17 sentenze su 70 ricorsi alla magistratura sono positive, il che significa

che, nell'interpretazione della legge, sia il Comitato che il Ministero hanno avuto un atteggiamento restrittivo, in contrasto con la linea di valutazione morale e politica di cui il Sottosegretario ha dato atto.

Inoltre, il Sottosegretario non ha detto, non completando quindi la risposta, qual è, allo stato attuale, la situazione dei lavori del Comitato, in quanto l'attività del Ministero riguarda la fase del ricorso. A me risulta che il Comitato ha quasi esaurito le 15.000 pratiche della seconda fase. Però, a differenza dell'esito della prima fase che ha visto il 90 per cento delle pratiche accolte e solo il 10 per cento respinte, questa volta il 50 per cento delle pratiche è stato accolto e il 50 per cento respinto. A me non pare che questi dati siano corrispondenti al riconoscimento verbale fatto delle ragioni, certo di carattere economico e di carriera, ma prima ancora di carattere morale e politico che costituiscono lo spirito della legge.

Il senso della mia interrogazione era proprio questo: il Comitato, particolarmente in questa seconda fase, e il Ministro nella fase di ricorso hanno cambiato linea rispetto al comportamento tenuto nella prima fase. Non a caso nella prima fase, quando il 90 per cento delle pratiche ha avuto esito favorevole, sempre — salvo una volta — si è votato all'unanimità e, sempre non a caso, in questa seconda fase il rappresentante dei lavoratori più volte ha espresso voto contrario. Ecco perchè sono insoddisfatto. Il momento del ricorso al Ministro poteva essere l'occasione della correzione dell'orientamento del Comitato, a parte il fatto che, trattandosi di un Comitato interministeriale, tale orientamento costituisce uno degli elementi in cui può operare l'indirizzo del Governo.

Per queste ragioni non mi considero soddisfatto e, per quanto mi riguarda, con uno strumento adeguato, ripresenterò la questione. Credo comunque che al Governo si ponga la questione di un atteggiamento diverso per correggere l'esito del lavoro del Comitato attraverso il sistema del ricorso, in quanto sarebbe grave che nei 750 casi in cui è stata data una risposta negativa e che in parte, io credo, abbastanza notevole, avrebbero diritto ad avere risposta positiva, gli interessati do-

vessero ricorrere alla magistratura per vedere accolte, anche soltanto in questa percentuale, le loro richieste: vorrebbe dire dare molto lavoro alla magistratura senza ragione in quanto la questione può essere risolta in sede di ricorso da parte del Ministero e da parte del Ministro, dando un nuovo indirizzo al Comitato stesso.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza presentata del senatore Libertini:

LIBERTINI. — *Ai Ministri delle finanze, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Premesso, sulla ristrutturazione in corso dello storico palazzo Carignano di Torino e sulla destinazione d'uso di questo edificio in relazione al recupero del centro storico cittadino e sullo sviluppo delle attività culturali, che:

1) la convenzione conclusa nel 1981 tra la regione Piemonte e il Governo per l'affidamento alla regione stessa della ristrutturazione di palazzo Carignano non è stata mai perfezionata;

2) è stata successivamente stanziata dal FIO la somma di lire 28 miliardi, destinata ai lavori di consolidamento, recupero e ristrutturazione di palazzo Carignano, effettivamente già erogati nella misura del 40 per cento;

3) i lavori di consolidamento e di intervento sulla statica sono già avviati senza che nessuna autorità (regione, comune, provincia, ministeri) abbia mai ufficialmente fatto conoscere se vi sia e quale sia il progetto globale di recupero e di ristrutturazione dell'edificio e la sua futura destinazione. Anzi un dibattito pubblico tenuto a Torino il 20 dicembre, con la partecipazione delle varie autorità e delle soprintendenze, ha reso evidente che si naviga tuttora nella più completa confusione degli obiettivi e dei ruoli;

4) la città di Torino, in conseguenza di una rigida applicazione delle norme di sicurezza, seguita all'incendio del cinema Statuto (norme non applicate alla stessa stregua nelle altre città), registra una larga chiusura di spazi adibiti ad attività culturali, tale da creare un serio disagio e impedimento a queste stesse attività: la stessa Accademia

delle scienze si è vista inibire l'uso dei suoi spazi;

5) palazzo Carignano ospita attualmente istituti e corsi universitari, il Museo del Risorgimento, l'Unione culturale Franco Antonicelli e il Club Turati. Tutte queste organizzazioni culturali, per l'intreccio della applicazione delle norme di sicurezza e per i lavori in corso, sono ostacolate in modo serio o impedito nelle loro attività e non appare chiaro quale sorte esse avranno in seguito al completamento della ristrutturazione del palazzo,

l'interpellante chiede di conoscere:

a) se i ministri competenti sono in grado di precisare sulla base di quale progetto siano stati stanziati i fondi del FIO e siano iniziati i lavori e quale autorità abbia approvato eventualmente questo progetto;

b) se vi siano garanzie che palazzo Carignano, da un lato, veda salvaguardati in pieno i suoi valori storici e architettonici e, dall'altro, mantenga nel futuro una destinazione adatta a contribuire allo sviluppo delle iniziative culturali in Torino.

(2-00399)

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** Onorevole Presidente, l'interpellanza è estremamente chiara nella sua formulazione e quindi si tratta di aver soprattutto una risposta da parte del Governo. In questo momento voglio soltanto chiarire o sottolineare che l'interpellanza mira a far chiarezza su un progetto di trasformazione del palazzo Carignano in Torino, uno dei principali edifici storici di questa città, se non il principale, soggetto a lavori importanti di cui nessuno a Torino dichiara di conoscere la destinazione finale.

In tempi di abusivismo anche nella virtuosa Torino avvengono fenomeni molto misteriosi: un intero grande palazzo viene ristrutturato, sono iniziati i lavori e nessuno sa qual è la destinazione finale di tali lavori, anche se poi in città girano molte supposizioni, addirittura girano plastici. Di fatto i lavori sono iniziati, il FIO li ha finanziati, e

si quanto è difficile che il FIO finanzi — certo i lavori servono per rafforzare un palazzo che merita rafforzamento e recupero — ma con un progetto a destinazione ignota.

Questo è il senso ultimo dell'interpellanza da me presentata. Siamo qui ad aspettare ansiosamente la risposta del Governo, sperando che essa faccia luce su questo «giallo torinese».

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

* **GORGONI**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Premesso che l'interpellanza del senatore Libertini ha posto diversi quesiti, il Governo fa presente quanto segue.

Con delibera del 22 febbraio 1985 il CIPE ha ammesso a finanziamento, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 37 della legge n. 730, il restauro e il recupero del palazzo Carignano di Torino per l'importo complessivo di 27 miliardi e 832 milioni.

L'iniziativa è stata infatti ritenuta rispondente alle direttive emanate dal CIPE in data 29 marzo 1984 e su di essa si è espresso il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, che ha tenuto conto dei vari elementi relativi alla struttura costi-benefici.

Nelle more della definizione delle procedure istruttorie, l'autorizzazione di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento approvato, è stata ridotta al 40 per cento del finanziamento stesso e quindi a lire 11.132.800.000.

Sulla base di questa riduzione sono stati redatti due progetti: un progetto generale di restauro per l'importo complessivo di 27.832.000.000 di lire, dal quale è stato poi estratto un progetto esecutivo di un primo

lotto funzionale — così come vuole il FIO — dell'importo complessivo di lire 11.132.800.000 di cui 9.192.600.000 di lire a base d'asta per lavori. La differenza è somma a disposizione della pubblica amministrazione.

Detto primo lotto, progettato come intervento funzionale, comprende sostanzialmente le opere di completamento del restauro delle facciate esterne ed interne, del ripristino di tutte le coperture, il consolidamento statico definitivo delle strutture ancora fatiscenti e, in particolare, di tutte le fondazioni.

Il primo lotto stesso non comprende — salvo un piccolo intervento nei locali nel Museo del Risorgimento — opere all'interno del palazzo e pertanto l'intervento, allo stato attuale, prescinde dall'individuare la destinazione e l'uso degli ambienti interni.

I progetti suddetti sono stati sottoposti all'esame del comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino nella seduta del 23 luglio 1985, che li ha ritenuti meritevoli di approvazione all'unanimità. I progetti stessi avevano precedentemente ottenuto il nullaosta di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici e, con decreto provveditoriale del 30 novembre 1985, registrato presso la Corte dei conti, i progetti in parola sono stati regolarmente approvati.

In data 17 ottobre 1985 è stata esperita una regolare gara per l'appalto dei lavori del primo lotto in parola dell'importo di lire 9.192.600.000 nel completo ed assoluto rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 584 del 1977 che prescrive l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della CEE.

I lavori sono stati consegnati il 24 ottobre 1985.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue **GORGONI**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici). Con riferimento al secondo punto dell'interpellanza si fa presente, inoltre, che il fine che l'amministrazione si è prefissato con questo primo intervento consi-

ste appunto nel completo e definitivo restauro e recupero dell'importante monumento, salvaguardandone gli altissimi valori storici ed artistici, garantiti dalla preventiva approvazione degli elaborati progettuali da parte

della Soprintendenza e dal sistematico controllo che da questa viene effettuato nel corso dei lavori.

In una riunione appositamente indetta presso il competente Provveditorato alle opere pubbliche sono stati illustrati agli enti locali, alle soprintendenze, all'università e all'intendenza di finanza la natura e l'entità dell'opera in parola e l'intendenza di finanza stessa è stata invitata ad individuare la futura e definitiva destinazione di tutte le parti del grande complesso architettonico, allo scopo di permettere al Provveditorato alle opere pubbliche di Torino una più corretta e puntuale progettazione esecutiva del secondo lotto, allorquando verrà stanziato il relativo finanziamento. È evidente che per il secondo lotto, riferendosi agli interni dell'immobile, si dovrà, al fine di predisporre un progetto adeguato, conoscerne preventivamente la destinazione.

Con atto del 29 marzo 1981 parte del palazzo Carignano è stato concesso alla regione Piemonte per trent'anni a decorrere dal 1° luglio 1978, e a salvaguardia dei valori storici e architettonici dell'immobile è stata prevista la sorveglianza dell'amministrazione dei beni culturali. Il palazzo Carignano, di proprietà demaniale, ospita attualmente, in base a convenzioni predisposte dall'intendenza di finanza, tra l'altro, il Museo del Risorgimento, il dipartimento della scienza della terra (università di Torino), la Soprintendenza per i beni artistici e storici, l'Unione culturale Franco Antonicelli, il *club* Turati, il *Movie club*.

La decisione se confermare o meno le suddette destinazioni — che perciò possono essere modificate, in quanto le attuali non sono definitive e dovrebbero risultare dagli incontri fra tutti gli enti interessati, enti locali ed enti di Stato — non è stata ancora adottata.

Tuttavia, se da un lato si può assicurare la certezza della vigilanza che opererà l'Amministrazione dei beni culturali, è altresì da affermare l'opportunità che le associazioni culturali, la regione e il comune interessato indichino collocazioni e alternative che nell'ambito del centro storico costituiscano presenza qualificante. Ritengo che in questa

direzione ci si debba muovere, anche a livello locale. Il Governo ritiene che ciò debba avvenire e che prima ancora di arrivare ad individuare le destinazioni di questo peraltro magnifico e qualificato immobile è evidente che debbano essere interpellate le realtà locali. Ad avviso del Governo, le realtà locali sono comune, provincia, regione, fermo restando che dovranno essere consultate le amministrazioni dello Stato e anche le associazioni culturali perchè ne risulti la decisione in rapporto alle destinazioni. Di altre fantomatiche previsioni e destinazioni il Governo non sa nulla, nè ufficialmente, nè ufficiosamente.

Il Governo conoscerà la destinazione dell'immobile solo in seguito alle suddette consultazioni; in questo senso noi ci comporteremo e daremo direttive perchè le parti interessate così si comportino. Solo in seguito, quindi, avremo la certezza della destinazione dell'immobile, che non può che essere estremamente qualificata, anche ai fini della valorizzazione dell'immobile e della città che lo ospita.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perchè dà un lato la risposta del Governo è puntuale su una serie di questioni e le assicurazioni che il Sottosegretario ha dato in forma verbale, cioè non limitandosi solo a leggere le note preparate, sono assicurazioni importanti che voglio registrare; dall'altro lato, tuttavia, la risposta del Governo non scioglie quello che a mio avviso è il nocciolo della questione, come avevo sottolineato precedentemente.

Il Governo dice che è vero che c'è un finanziamento per il recupero e la ristrutturazione di palazzo Carignano, è vero che si sono iniziati dei lavori, ma lo si è fatto in direzione di una mera opera di consolidamento del palazzo, senza prefigurare quale sarà il progetto definitivo di ristrutturazione. Voglio porre a questo punto una domanda: so che il FIO è più o meno severo nel concedere finanziamenti — qui si tratta di 40

miliardi — e prende la decisione con una certa attenzione. Si scopre ora che è stato deciso tale finanziamento senza che nessuno ancora sappia a che cosa servano questi lavori nel loro insieme. È vero che solo una parte degli stanziamenti è stata erogata, però la verità è che il FIO ha dato il suo benestare in ordine alla erogazione di 40 miliardi per palazzo Carignano e ha concesso l'autorizzazione ad iniziare i lavori, ma nessuno sa con precisione che cosa esattamente si debba fare. Questo nessuno lo sa e tale interrogativo risulta dalla sua risposta. Di qui traggono fondamento quelle voci — che naturalmente il Governo non è tenuto a conoscere e che mi auguro siano smentite dai fatti e per le quali valgono le assicurazioni che lei, onorevole Sottosegretario, ha fornito — circa destinazioni particolari, circa interessi che vi sarebbero a far procedere il progetto in una direzione piuttosto che in un'altra. Devo dire a questo riguardo che, anche se i lavori iniziati sono relativi solo al consolidamento, non è vero che questi lavori siano, per così dire, neutri rispetto alla destinazione finale perchè, per esempio, quei dipartimenti universitari che sono presenti nell'istituto sono stati già in un certo senso danneggiati da detti lavori. Questi lavori — e la cosa è stata denunciata addirittura dal rettore dell'università — hanno persino messo in discussione il funzionamento, per esempio, del dipartimento della terra. Non si è quindi dato inizio a lavori assolutamente neutri; semplicemente si è iniziato un tipo di lavori che ancora non rende visibile il risultato finale. Ecco perchè, mentre sono soddisfatto delle altre precisazioni e, lo ripeto, delle assicurazioni, confermo la mia insoddisfazione riguardo a questo punto oscuro sul quale invito caldamente il Governo a vigilare.

Vorrei in particolare mettere in guardia il Governo e chiedere la sua vigilanza su due aspetti del problema. Il primo riguarda la necessità di evitare una ristrutturazione di palazzo Carignano che ne snaturi la funzione e la dignità storica, in modo da impedire che esso sia coinvolto in operazioni che comunque abbiano un carattere speculativo. Questo è un punto di fondo che desidero sottolineare.

re. La seconda necessità, che è ripresa nell'ultima parte della risposta del Governo e che io sottolineo, è che, se anche un ristrutturazione di palazzo Carignano, che fosse del tutto adeguata e giusta, comportasse che le istituzioni culturali operanti all'interno di palazzo Carignano non potessero più trovarvi allocazione — questo può accadere — sia reso chiaro da tutti gli organismi competenti quale allocazione dovranno avere detti istituti culturali. Parliamo, infatti, di una città, Torino, nella quale, dopo l'incendio del cinema Statuto e l'applicazione severa delle norme di sicurezza — che certo io non deploro, ma che però non esiste in alcuna altra parte d'Italia e che anche a Torino è parziale, perchè se le norme di sicurezza fossero applicate integralmente a tutti i locali si avrebbe la conseguenza che non funzionerebbero neppure i tribunali — molte istituzioni culturali hanno dovuto cessare la propria attività. La stessa università ha dovuto persino sospendere dei corsi. Allora, se la ristrutturazione di palazzo Carignano comporta la riduzione di questi spazi culturali — ciò potrebbe anche essere e io lo accetterei se avvenisse in funzione di palazzo Carignano e non di altre iniziative di altro tipo — bisogna garantire davvero, preventivamente, quali altri spazi debbono essere riservati alle stesse istituzioni culturali. Sono problemi molto importanti, in ordine ai quali ribadisco — e così concludo — la necessità che il Governo eserciti una severa vigilanza su tutta la vicenda.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Garibaldi:

GARIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria, ha stabilito che i professori associati siano collocati a riposo al compimento del 65° anno di età e, nel contempo, ha previsto per i professori incaricati stabilizzati la conservazione del diritto, per cinque anni, di rimanere in servizio fino al 70° anno;

che, in sede di esame di un disegno di

legge recante interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, entrambi i rami del Parlamento (in prima lettura al Senato e alla Camera nonché in seconda lettura ancora al Senato) hanno ritenuto equo e necessario offrire la possibilità di rimanere in servizio fino al 70° anno di età ai «...professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità...»;

che, stante il non ancora completato processo parlamentare per la concretizzazione in legge della norma di che trattasi, pur in presenza di una non equivoca determinazione del Parlamento al riguardo, alcuni interessati hanno proposto richiesta di sospensione ai TAR delle deliberazioni di collocamento a riposo adottate dalle rispettive università ottenendola (TAR Emilia-Romagna) o vedendosela rifiutare (TAR Lombardia);

che è da prevedere, con fondata ragionevolezza, l'approvazione definitiva della norma di cui più sopra detto e che in tal caso si creerebbero non pochi inconvenienti alle persone ed al regolare svolgimento delle funzioni istituzionali universitarie,

l'interrogante chiede se non ritenga il Ministro utile ed opportuno, con proprio atto, invitare le università a sospendere gli adempimenti rituali del caso e a rinviare le relative determinazioni di un anno accademico.

(3-01088)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Com'è ormai noto, la disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplinante in via transitoria il collocamento a riposo dei professori universitari incaricati stabilizzati, è stata sostituita — successivamente alla presentazione dell'interrogazione cui si risponde — dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, concernente interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica.

In previsione appunto dell'approvazione di tale legge, l'onorevole senatore interrogante

aveva chiesto che il Ministero, in relazione anche ai ricorsi pendenti presso alcuni TAR, invitasse le università a rinviare di un anno accademico le determinazioni adottate in materia di collocamento a riposo dei professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, atteso il tenore della nuova legge, secondo cui questi ultimi «conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

Al riguardo, fermo restando che, nelle more dell'approvazione della suddetta legge n. 705, non sarebbe stato possibile impartire istruzioni in via amministrativa, si fa presente che la continuità di servizio, necessaria ai fini del regolare svolgimento delle funzioni istituzionali universitarie — così come richiesto nell'interrogazione — risulta ora assicurata dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, con il quale è stato precisato che la succitata nuova disposizione sul diritto alla permanenza in attività sino a 70 anni, nei confronti dei professori di cui trattasi, ha effetto dal 1° novembre 1985.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GARIBALDI. Quanto il rappresentante del Governo ha detto è abbastanza noto e io non posso che prenderne atto e dichiararmi soddisfatto come, in un certo senso, ero anche prima della risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Fiori:

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Premesso:

che la progressiva attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non ha fatto che esasperare una situazione di disfunzione che ha numerose cause, antiche e recenti, quali: 1) la facilità di trasferimento di docenti dalle università periferiche alle sedi maggiori; 2) la mancata assegnazione di posti di ruolo di professori della prima e della seconda fascia e di ricercatori, in numero idoneo a far fronte alle necessità

più elementari; 3) il ritardo con il quale vengono banditi e poi espletati i pochi concorsi che è stato possibile richiedere;

che ciò pone la facoltà di scienze politiche dell'università di Cagliari nell'impossibilità di coprire numerosi insegnamenti sia del biennio propedeutico che dei vari bienni successivi;

che la situazione non è peculiare della facoltà di scienze politiche, ma di numerose altre facoltà dell'ateneo cagliaritano e in genere di tutte le università periferiche, le quali devono far fronte alle cresciute esigenze del territorio e perseguire un continuo, necessario loro potenziamento; è innegabile, infatti, che l'università deve svolgere, nella realtà sociale in cui è inserita ed opera, un ruolo primario di promozione culturale, per cui è necessario che essa abbia gli strumenti umani e materiali per rispondere a tali pressanti richieste;

che, a partire dal 1° novembre 1985, varie materie di insegnamento non potranno essere più insegnate a causa della lentezza con cui si svolgono le procedure per i vari concorsi richiesti dalla facoltà;

che l'attività didattica, malgrado l'impegno dei docenti della facoltà (i quali, oltre all'insegnamento di cui sono titolari, si sono accollati anche l'onere di una supplenza in altra materia affine, unica forma consentita dall'attuale legislazione per affidare un insegnamento), non potrà, quindi, iniziare regolarmente con il nuovo anno accademico, in quanto ormai non possono essere assunti nuovi docenti neanche a contratto;

che alcune materie fondamentali del biennio propedeutico e caratterizzanti la facoltà sono prive di un docente titolare, e pertanto non potranno più essere attivate neanche con la formula della supplenza, mancando il numero dei docenti necessari per il conferimento delle stesse,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover promuovere un provvedimento d'urgenza di carattere legislativo che cerchi di porre rimedio all'attuale situazione, rendendo possibile con la tempestività che il caso richiede:

1) l'accelerazione delle procedure concorsuali per i docenti della prima e della secon-

da fascia, in modo che i vincitori di concorso possano al più presto prendere servizio nelle facoltà che hanno richiesto i concorsi;

2) la proroga o l'attivazione di nuovi contratti di insegnamento anche per corsi ufficiali ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'anno accademico 1985-1986;

3) l'eventuale affidamento, per il solo anno accademico 1985-1986 dei corsi ufficiali agli attuali incaricati stabilizzati;

4) il mantenimento in servizio per l'anno accademico 1985-1986 dei professori associati che hanno raggiunto il 65° anno di età.

(3-01098)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non ignora le difficoltà, evidenziate a proposito dell'avvio degli insegnamenti per il corrente anno accademico, verificatesi, in particolare, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente, in primo luogo, che sono attualmente in corso le procedure dei concorsi per docenti della prima fascia: infatti gli atti di numerosi concorsi sono stati già approvati ed è stato già provveduto alla nomina di un certo numero di vincitori.

Per quanto riguarda, invece, i concorsi per la seconda fascia, sono tuttora in corso le procedure per la nomina delle relative commissioni giudicatrici.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, numero 705, concernente interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, ha disposto il temporaneo mantenimento in servizio, nella qualifica e nella sede di appartenenza, dei professori incaricati che, non avendo superato i giudizi di idoneità a professore associato, abbiano presentato domanda per il passaggio ad altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, secondo procedure da espletare comunque, sempre ai

sensi della norma in esame, entro nove mesi dalla presentazione delle domande stesse.

È noto, altresì, che l'articolo 6 della citata legge n. 705, sostituendo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ha previsto che i professori associati conservino il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Per quanto riguarda, infine, l'eventuale proroga delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, relative alla possibilità di stipulare contratti per insegnamenti vacanti, si ritiene opportuno ricordare che il Parlamento ritenne di risolvere diversamente il problema con l'estensione della disciplina delle supplenze secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477.

Quanto sopra premesso, si confida che l'emanazione delle summenzionate disposizioni normative abbiano posto in grado le università, e in particolare quella di Cagliari, di far fronte, presso le rispettive sedi, alle più urgenti esigenze connesse con la copertura degli insegnamenti per il corrente anno accademico.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Ringrazio il rappresentante del Governo per le sue comunicazioni. Mi pare che il Ministero prenda atto delle circostanze per le quali è difficile un'attività didattica, in queste condizioni, nelle piccole università dove la facilità con cui ci si trasferisce alle sedi maggiori ha creato dei vuoti. Prendo atto delle rassicurazioni, anche se debbo rilevare che restano delle vischiosità nei tempi con i quali vengono avviate e mandate in esecuzione le procedure per le nomine dei docenti.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Calice:

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Ministero, per la scuola media Mi-

chele Granata di Rionero in Vulture (Potenza), aveva per tempo decretato un organico di diritto prevedendo 2 prime classi a tempo prolungato e 4 prime classi a tempo normale;

che, non tanto inopinatamente, la presidenza di quella scuola, di fatto, ha avviato 3 prime classi a tempo prolungato e 3 seconde classi a tempo normale, nonostante, pare, la diffida telegrafica dello stesso Ministero;

che tanto è servito per organizzare 3 prime classi (di cui 2 con 18 e 14 alunni) con insegnamento di lingua francese (evidentemente in omaggio ai sacri principi del 1889) dove rifilare alunni ritenuti scadenti e per declassare una II dal tempo prolungato al tempo normale, interrompendo il corso di una interessante esperienza, sempre in omaggio a principi, questa volta ignoti, pedagogici;

che tutto questo gioco di bussolotti, in cui i soli conti numerici tornano ($2+4 = 3+3$), ha creato disagio fra genitori e docenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) il valore da attribuire a decreti e/o telex ministeriali relativi agli organici;

b) il ruolo giocato dal provveditore agli studi per garantire non il gioco, ma le regole legittime del gioco;

c) le ragioni della mancata consultazione, almeno, degli organi scolastici collegiali;

d) il valore pedagogico che si attribuisce all'insegnamento del francese dal momento che, di fatto, serve a configurare dei ghetti scolastici;

e) le sue valutazioni circa l'esaurimento del tempo prolungato che tali pratiche comportano.

(3-01183)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In ordine all'interrogazione presentata dal senatore Calice si fa presente che il Ministero, attesa l'obiettiva rilevanza dei problemi emersi presso la scuola media Granata di Rionero in Vulture (Potenza) e allo scopo di ricercare ogni possibile

soluzione che tenesse conto, senza preclusione alcuna, delle prevalenti esigenze delle famiglie degli allievi, ha ritenuto necessaria l'effettuazione di accertamenti *in loco* che sono stati condotti da un dirigente superiore per i servizi ispettivi.

Dai suddetti accertamenti ispettivi, nel corso dei quali sono stati presi contatti con gli organi locali ed esaminati atti e documenti relativi alla questione, è emerso che una situazione di conflittualità si è verificata in conseguenza della modifica, disposta all'inizio del corrente anno scolastico dal provveditore agli studi su proposta del preside, dell'organico di diritto nel senso di trasformare, nell'organico di fatto, la prima F in classe a tempo prolungato e la seconda D in classe a tempo normale mentre nell'organico di diritto era prevista a tempo prolungato.

Le ragioni della suddetta modifica sono state ricondotte all'esigenza di non contrarre il numero delle ore di insegnamento della lingua francese, lasciando però inalterato il numero delle classi a tempo prolungato funzionanti nella scuola, e ciò nell'asserita volontà di adeguarsi alle richieste della stragrande maggioranza delle famiglie.

Avverso tali determinazioni sono stati prodotti, tuttavia, ricorsi da parte dei genitori di due allievi, il primo volto alla ricostituzione, nella seconda D, di una classe a tempo prolungato e, l'altro, per il mantenimento a tempo normale della prima F. Il TAR adito, aderendo alle richieste dei ricorrenti, ha disposto la sospensiva del provvedimento di modifica dell'organico di diritto, con ordinanza notificata solamente in data 16 dicembre 1985. In relazione a ciò, si premette che l'amministrazione non sarebbe stata, in linea di principio, aliena dal riconsiderare la situazione venutasi a creare nella scuola media «Granata» di Rionero in Vulture, così come non si sottrarrebbe ad eventuali richieste di potenziamento delle strutture a tempo prolungato che dovessero pervenire dalla scuola medesima. Al momento, tuttavia, non sembra assolutamente possibile prescindere dalle circostanze di fatto e dai puntuali profili di merito evidenziati anche dai più volte richiamati accertamenti ispettivi.

L'introduzione nella seconda D del tempo prolungato a la sua soppressione, invece, nella prima F, se disposte dopo oltre tre mesi di attività scolastica, si rivelerebbero palesemente contrarie a precise ragioni di continuità didattica, sovvertendo programmi e metodi di apprendimento, con reali possibilità di nocimento per il processo formativo degli allievi delle due classi interessate, e ciò anche senza considerare le incidenze sull'organizzazione amministrativa per i riflessi sulle altre scuole, in particolare sotto il profilo del coordinamento dei conseguenti nuovi orari di servizio di alcuni docenti della scuola «Granata».

Ma vi è da aggiungere che uno dei ricorrenti ha dichiarato di accettare la frequenza del tempo prolungato nella prima, pur avendo, come già detto, richiesto in precedenza il tempo normale — e il figlio dell'altro ricorrente si rifiuta — in contrasto con la volontà paterna, di passare in un'altra seconda classe a tempo prolungato, propostagli dalla scuola.

L'eventuale esecuzione pedissequa della predetta ordinanza di sospensiva, poi, oltre che non corrispondere forse più agli interessi dei ricorrenti, provocherebbe certamente reazioni prevedibili e preannunciate da parte degli altri genitori che, come già ricordato, rappresentano la stragrande maggioranza. Tenuto conto, peraltro, che, secondo il parere espresso sul caso dall'Avvocatura dello Stato, nelle more del già proposto appello al Consiglio di Stato avverso la menzionata ordinanza del TAR, l'Amministrazione può astenersi dall'adozione di provvedimenti consequenziali all'ordinanza medesima, la situazione attuale sembra nettamente sconsigliare interventi che mettano, per il corrente anno scolastico, in discussione la già acquisita continuità didattica.

Tutto ciò comunque non esclude — anzi, le vicende richiamate la sollecitano maggiormente — un'azione puntuale e tempestiva di informazione e tutela delle esigenze delle famiglie, per l'instaurazione di un clima di maggiore comprensione e rispetto reciproci: tale invito è stato espresso a tutte le componenti scolastiche, ai fini della formazione delle classi per il prossimo anno scolastico.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Io ringrazio il Sottosegretario per l'accuratezza con cui ha esposto le questioni e anche per la visita ispettiva disposta dal Ministro relativamente alle questioni che abbiamo sollevato nell'interrogazione.

Per come analiticamente è posta la questione sembrerebbe, per così dire, un problema «paesano», una lite fra alcuni genitori e qualche professore rispetto all'organizzazione dei corsi scolastici. Eppure, signor Sottosegretario, le questioni — lei lo comprende benissimo — sono molto più generali e molto più di principio.

Intanto, faccio una prima osservazione: io sono non insoddisfatto, ma esterrefatto di fronte alla circostanza che a difendere la posizione del Ministro circa la sua decisione sull'organico di questa scuola sia stato non il Ministro stesso, ma siano stati due cittadini ricorrenti i quali hanno avuto ragione dal TAR che ha ripristinato la situazione legittima secondo le intenzioni del Ministro.

Io sono esterrefatto perchè, rispetto ad una questione che è semplice, la domanda che io ponevo è generale: quale ruolo hanno — e la vicenda che ponevo testimonia che non hanno alcun valore — le direttive del Ministro circa l'organizzazione dell'attività scolastica? Sembra che il Ministro abdichi e che lo faccia in relazione al fatto — si dice — che la continuità didattica scongiurerebbe interventi di ripristino di qualcosa che, in fin dei conti, è la legalità, perchè di questo si tratta.

Questa è la questione di principio che io sollevo: ho molti dubbi che si tratti di continuità didattica. Voglio dirlo con grande franchezza: il ministro Falcucci si vanta — ho letto una sua intervista — di non essere clientelare, ma la verità è che i fatti che lei ha raccontato — mi fa piacere vedere arrivare il ministro Falcucci proprio in questo momento — sono la semplice copertura di un'operazione di «bassa cucina», non pedagogica, combinata fra un provveditore agli studi e un preside di determinata formazione politica che qui non ricordo. Di questo si tratta: stanno difendendo un pastrocchio or-

ganizzato da un provveditore agli studi e da un preside.

Io non mollo su questa questione che ha messo in discussione problemi rilevanti di principio. Ha messo in discussione il ruolo del tempo prolungato in una scuola e ha messo in discussione i principi del come si governa una scuola: deve decidere il preside o devono decidere i consigli d'istituto, gli organismi scolastici? Aboliamoli di fatto, se non devono contare alcunchè.

Quindi altro che questione di poco conto legata a meschine vicende di qualche professore o di qualche genitore insoddisfatto! Questa vicenda ha messo in evidenza una questione che è tristissima nel Mezzogiorno. Io capisco che ci sono molti che rischiano di perdere le ore di lavoro, ma i corsi di francese in molte scuole medie — e non credo soltanto meridionali — sono diventati dei ghetti dove sistemare gente che, pur volendo scegliere l'inglese, qualche volta non lo può fare perchè diversamente si ridurrebbero le cattedre di francese. Capisco che la situazione è complicata, ma, e concludo specificando il senso della mia insoddisfazione, invito il Ministro a dar seguito alla sentenza di un tribunale dello Stato, il TAR, che ha dato ragione ai ricorrenti, e quindi a difendere lo Stato di diritto per quelle stesse ragioni che hanno ispirato il Ministro quando aveva disciplinato in un determinato modo l'organizzazione dei corsi in quella scuola media.

PRESIDENTE. Seguono due interpellanze, presentate dai senatori Pintus e Garibaldi, e un'interrogazione, presentata dal senatore Valitutti, concernenti provvedimenti assunti da taluni pretori:

PINTUS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento al provvedimento di urgenza emesso dal dottor Foti, dirigente della Pretura del lavoro di Roma, con il quale è stato ordinato ai rettori delle università italiane ove esistono facoltà di medicina «di limitare le iscrizioni degli studenti al primo anno di ciascuna facoltà... al numero massimo del 70

per cento rispetto alle matricole ammesse nell'anno accademico 1983-84»;

considerato che con il medesimo provvedimento è stato ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della pubblica istruzione ed a quello della sanità di fornire «i dati concernenti il numero degli studenti iscritti per ciascun anno del primo corso alle facoltà di medicina, a partire dal 1976-77, il numero dei docenti per ciascun facoltà per il 1984-85, il numero dei posti letto di ciascuna facoltà per l'insegnamento delle discipline mediche»;

considerato, altresì, che lo stesso pretore del lavoro ha disposto con la propria ordinanza che le università possono ammettere «solo con riserva» gli studenti eccedenti il numero prescritto (ovviamente dal medesimo pretore);

ritenuto che la predetta ordinanza appare emessa in difetto assoluto di giurisdizione, ed è inquadrabile quindi come provvedimento abnorme, sicchè, non sembrando invocabile a garanzia del magistrato che l'ha emessa il principio di indipendenza sancito dall'articolo 104, parte I, della Costituzione, detta ordinanza realizza, anche per le reazioni dei destinatari, una possibile ipotesi di compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario,

si chiede di conoscere quali provvedimenti, nell'esercizio delle potestà loro riconosciute dall'ordinamento, intendano adottare al fine di stabilire entro quali termini sia lecito al magistrato preoccuparsi delle gravi turbative eventualmente derivanti da pretese «carenze programmatiche» di altri poteri dello Stato ed intervenire, al riparo da rischi di responsabilità personale, con illegittime estensioni dell'ambito entro il quale il giudice può esercitar il proprio potere.

(2-00226)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che un pretore di Roma ha ordinato ai rettori delle università italiane di limitare le iscrizioni alle rispettive facoltà mediche, e ciò in spregio alla Costituzione (articolo 33) e all'ordinamento, nonchè travalicando le specifiche competenze istituzionali;

poichè tale comportamento dell'indicato pretore suscita fondata perplessità in ordine alla consapevolezza da parte del medesimo della portata dell'ordinanza cui si fa riferimento,

si chiede se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dovere additare all'organo di autogoverno della Magistratura il più volte ripetuto pretore per l'apprezzamento deontologico-disciplinare di un atto che, per essere assolutamente irragionevole e contrario al buon senso, è suscettibile di determinare discredito per l'Ordine giudiziario.

(2-00227)

VALITUTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le precise ragioni che lo hanno indotto a promuovere la azione disciplinare contro il pretore Ettore Foti per l'ordinanza del 31 ottobre 1984, con la quale il predetto ordinò alle facoltà di medicina di applicare il numero chiuso alle immatricolazioni degli studenti sin dall'anno accademico 1984-1985, e per sapere, altresì, se e quali azioni disciplinari siano state promosse in questi ultimi tempi a carico dei pretori che abbiano adottato provvedimenti oltrepassanti i limiti delle loro competenze.

(3-00667)

Avverto che, successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno, i senatori Cavazuti e Gozzini hanno aggiunto la loro firma all'interpellanza 2-00226 del senatore Pintus.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Quando presentavo l'interpellanza, sconcertato dagli effetti che si proponeva questa iniziativa di un pretore di Roma, ero anche sdegnato. Tant'è vero che in una prima stesura suggerivo addirittura al Ministro di promuovere un accertamento medico sul magistrato in questione inteso ad acclarare le condizioni di mente dello stesso. In quel periodo la magistratura ci aveva messo di fronte al «decalogo dell'informazio-

ne» esente da sanzione penale, all'oscuramento delle reti televisive private e poi è venuta avanti con questa ordinanza del pretore di Roma. Ordinanza che ha preso le mosse da un esposto della Federazione nazionale degli ordini dei medici che sollecitava il pretore medesimo, «al fine di evitare danni gravi e irreparabili per la qualità delle cure mediche e per la deontologia professionale». Che da parte della Federazione degli ordini si possa essere pensata e formalizzata una richiesta di questo genere, non mi meraviglia, ma che un magistrato l'abbia potuta raccogliere, questo veramente mi ha gettato nella costernazione.

Naturalmente gli interessati, cioè i rettori delle università, hanno fatto spallucce ai singolari ordini di questo magistrato; non così i medici, che hanno dimostrato come con la loro iniziativa avevano strumentalizzato una magistratura troppo frettolosa, assumendo, i medici esponenti dell'ordine nazionale, che lo scopo dell'iniziativa era raggiunto perchè il problema era arrivato in prima pagina.

Oggi la questione esiste. Quest'Aula è investita della trattazione di un disegno di legge attuativo di una direttiva comunitaria riguardante la regolamentazione delle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina. All'interno di questo disegno di legge molto opportunamente le Commissioni competenti, la Commissione sanità e la Commissione pubblica istruzione, hanno inserito l'ipotesi applicativa del numero programmato per l'accesso alle facoltà di medicina. Mi auguro che l'Aula voglia proseguire in questo lavoro, l'unico consentito per mettere in pratica con serietà un tentativo di soluzione di un problema che forse non sarà risolvibile, ma al quale solo il Parlamento ha dignità e ruolo istituzionale per provvedere.

Sono ansioso di conoscere le valutazioni del Governo in ordine ad un così singolare comportamento di un magistrato della Repubblica che dovrebbe adottare i propri provvedimenti in nome e per conto del popolo italiano.

Non ho minimamente l'intenzione di voler limitare o comunque contestare l'indipendenza della magistratura, nè in particolare

di questo singolarissimo magistrato, però ho a cuore, come ciascuno di noi, il decoro e il rispetto verso l'ordine giudiziario.

A me pare che con una iniziativa di questo genere siano stati compromessi la dignità ed il decoro della magistratura. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di assicurarmi che da questo atto non sia derivato un danno al prestigio dell'ordine giudiziario, e soprattutto che si farà in modo che non si possano più verificare esorbitazioni dalle funzioni di così macroscopica ed incredibile dimensione.

GOZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, credo che il testo dell'interpellanza sia sufficientemente chiaro per dovere aggiungere altro. Quello che interessa, su un tema che è già stato ampiamente trattato poc'anzi dal senatore Garibaldi, è la risposta del Governo che ci apprestiamo ad ascoltare.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze testè svolte nonchè all'interrogazione presentata.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in particolare senatori Garibaldi, Pintus e Valitutti, presentatori di interpellanze e interrogazioni, mi pare anzitutto di dover precisare che esiste una regola generale, sulla quale non credo si possano appuntare obiezioni da parte di nessuno, regola generale secondo la quale l'Esecutivo non ha titolo per penetrare nelle motivazioni decisionali relative ad un provvedimento di carattere giurisdizionale. Questo è il principio al quale il Governo si è sempre attenuto fedelmente, perchè fa parte del patrimonio di ogni nazione civile.

Vi è tuttavia un punto relativo ad un esercizio della giurisdizione che travalica i suoi poteri e i limiti imposti dalla distribuzione degli stessi poteri come previsti dalla nostra Carta costituzionale. In questi casi ci sembra che, di fronte ad una anormalità del provvedimento di carattere giurisdizionale, che solo per questo viene sostanzialmente a perdere

le sue caratteristiche di giurisdizionalità, sia opportuno, necessario e doveroso intervenire attraverso i canali e gli strumenti istituzionali, come è accaduto a proposito del provvedimento del pretore di Roma, al quale, nelle due interpellanze, si è fatto riferimento.

Non c'è dubbio che la limitazione che fu sostanzialmente assunta dal pretore con il provvedimento di cui si tratta, relativamente al numero degli iscritti alla facoltà di medicina, non c'è dubbio, dicevo, che tale provvedimento non poteva e non può che considerarsi abnorme, privo delle caratteristiche di provvedimento giurisdizionale, interferendo in attività proprie della pubblica amministrazione, senza alcuna legittimazione giuridica, anzi in contrasto con una norma fondamentale dell'ordinamento che vieta al giudice, salvo i casi espressamente previsti, di imporre un comportamento all'amministrazione pubblica. Inoltre, il provvedimento esprimeva la consapevolezza, da parte del magistrato, nella stessa motivazione adottata, della sua erroneità essendo stato emesso in realtà «per provocare iniziative di modifica nella materia dell'iscrizione universitaria», come il dottor Foti ribadì ad un'intervista ad un organo di stampa, laddove in nessun caso una motivazione «provocatoria» può sostituire e dilatare la regola istituzionale. Per questi motivi il Ministro di grazia e giustizia, sin dal 13 novembre 1984, ha promosso azione disciplinare nei confronti del dottor Foti.

Lo strumento disciplinare, di per sé, non serve ad eliminare l'atto abnorme, appartenendo ciò ai meccanismi di gravame che, nel caso concreto, si sono sviluppati in un momento successivo nell'ambito del sistema di giustizia, ma serve a confermare regole di condotta concernenti lo *status* proprio del magistrato. Sulla sindacabilità, da parte dell'organo di disciplina del Consiglio superiore della magistratura, dell'atto abnorme, quale espressione dell'eccesso di potere, esiste una larga giurisprudenza che consente la verificabilità, in sede disciplinare, di atti giurisdizionali palesemente viziati da eccesso di potere dovuto a grossolano e reiterato errore di diritto o, a maggior ragione, al deliberato proposito di perseguire, in violazione delle

leggi vigenti, fini diversi dalla risoluzione di una controversia, il che è sembrato ravvisarsi anche nel provvedimento del quale si parla. In tal caso l'atto abnorme viene in considerazione come sintomo di una condotta professionale di per sé censurabile.

Con riferimento, poi, all'interrogazione del senatore Valitutti, vorrei aggiungere che lo stesso senatore Valitutti, nella seconda parte della sua interrogazione, chiede se siano state promosse azioni disciplinari negli ultimi tempi nei confronti di altri magistrati per provvedimenti omessi nell'esercizio della giurisdizione, oltrepassando i limiti delle loro competenze, naturalmente oltre l'episodio del quale ci stiamo occupando. Ebbene, ciò si è verificato in due soli casi, entrambi successivi alla vicenda del pretore Foti e sono state promosse dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il 22 dicembre il Procuratore generale ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Alfonso Pagliuca, pretore del mandamento di Pistoia, in relazione all'emissione di un provvedimento giurisdizionale *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, con il quale si autorizzava l'esecuzione di un «raccordo sciabile effettuando soltanto il taglio delle piante ed escludendo in modo tassativo la rimozione delle ceppaie e qualsiasi altro movimento di terra». Nella richiesta del Procuratore generale il provvedimento è stato ritenuto «manifestamente abnorme in quanto esorbita dai poteri del giudice ordinario e travalica macroscopicamente i limiti della giurisdizione del giudice adito».

Successivamente, il 15 maggio 1985, lo stesso Procuratore generale ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Riccardo Caccin, pretore di Bassano del Grappa, il quale fra l'altro aveva dimostrato, secondo l'atto di incolpazione promosso dal Procuratore generale, «superficialità e insufficiente ponderazione nella emissione di provvedimenti *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, anche in casi di esclusiva competenza della pubblica amministrazione o in materia specificamente attribuita ad altra autorità giudiziaria».

Di fronte a tali fattispecie è legittimo chiedersi in quale misura l'errore del giudice —

che pure, in sè, come si è visto, è rimediabile attraverso l'espletamento degli ordinari mezzi di gravame — ricada in definitiva nell'illecito disciplinare di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, che punisce, con norma a fattispecie aperta, i comportamenti atipici idonei a determinare la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario.

Che la correttezza delle decisioni del giudice e la sua soggezione alle responsabilità disciplinari siano autonome e non interferenti reciprocamente è principio affermato costantemente dalle sezioni unite della Cassazione (recentemente con sentenza del 28 marzo 1985, n. 2181). Come ha ribadito questa sentenza, ciò che viene in rilievo, in tali casi, ai fini disciplinari «non è il segno della decisione», «ma il modo, il metodo, lo stile con cui il giudice si accinge a giudicare, dimostrando leggerezza, macroscopica superficialità, negligenza nello studio della causa, nel reperimento dei dati normativi, nel riscontro di precedenti giurisprudenziali»: cioè il comportamento del magistrato rispetto ai giudizi, in termini di impegno intellettuale e morale, di dedizione alla funzione che deve essere svolta nella piena osservanza dei doveri d'ufficio.

In quest'ultima ottica, così definita dalla Corte di cassazione, è stato significativamente sottolineato, da parte della sezione disciplinare del Consiglio, che, nell'elaborazione del provvedimento giurisdizionale, l'identificazione e interpretazione della norma da applicare al caso concreto non può essere fatta in modo arbitrario, venendo in tali casi censurato, in sede disciplinare, non già il risultato dell'attività intellettuale del giudice, ma il difetto dell'attività dovuta e cioè l'inservanza del dovere di impiegare la massima diligenza.

La Cassazione ha poi ritenuto ripetutamente che «le inculpazioni che traggono spunto dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali non trasferiscono sul piano del procedimento disciplinare il sindacato di legittimità ... ma colgono la più peculiare manifestazione della condotta del magistrato che ... dimostra di essersi mosso con scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità,

limitata diligenza». Deve quindi sempre trattarsi dell'apprezzamento di una specifica condotta soggettiva e mai direttamente del sindacato di un provvedimento *contra legem* come tale. Ed è appunto in quest'ottica, che il Ministro di grazia e giustizia si è sempre comportato nel promuovere l'azione disciplinare, secondo le facoltà che gli sono attribuite dall'articolo 107 della Costituzione.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, in primo luogo devo muovere una doglianza al Ministro di grazia e giustizia e al Sottosegretario che lo rappresenta per l'enorme ritardo con cui si è ritenuto di rispondere a questa mia molto semplice e, direi, innocente interrogazione, che è tuttavia molto importante dal punto di vista politico per le ragioni che adesso dirò.

Signor Presidente, presentai questa interrogazione oltre un anno fa. Ebbene, vi sono interrogazioni che hanno una ragione politica alle quali o si risponde subito, entro ragionevoli limiti di tempo, o non si risponde più. Non attendevo infatti la risposta del Ministro della giustizia alla mia interrogazione, essendo ormai trascorso più di un anno dalla data della sua presentazione.

Perchè presentai questa interrogazione? Molti di voi ricordano lo scalpore che suscitò l'ordinanza del giudice Foti che è illegittima, signor Sottosegretario, per una ragione molto nota, sottintesa nella sua burocratica risposta, ma non messa sufficientemente in evidenza. L'ordinanza del pretore Foti era illegittima perchè sostanzialmente interferiva nell'esercizio delle funzioni del potere proprio del Parlamento. C'è una legge dello Stato che obbliga i presidi delle facoltà di medicina, i rettori delle Università a cui tali facoltà appartengono, ad accogliere tutte le domande di iscrizione che essi ricevono regolarmente, cioè con il corredo dei titoli di studio prescritti per l'immatricolazione e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di immatricolazione. Se alla prima Università di Roma «La Sapienza», quel-

la che raccoglie il maggior numero di immatricolazioni, chiedessero di immatricolarsi assai più alunni di quanti normalmente se ne immatricolano, il rettore non avrebbe alcun potere legale per rifiutare ad alcuno l'iscrizione.

Devo poi integrare la risposta del Sottosegretario dicendogli che in Italia vi sono facoltà di medicina che possono limitare legittimamente il numero delle immatricolazioni. La facoltà di medicina dell'Università cattolica, che funziona ottimamente nella città di Roma, limita le immatricolazioni entro un numero corrispondente alle proprie possibilità di accoglimento e di assistenza negli studi. C'è stato addirittura un ricorso di uno studente che non fu immatricolato: il potere amministrativo-giurisdizionale ha sentenziato che quella facoltà, proprio perchè libera, ha il potere di programmare, di limitare e di disciplinare il numero delle immatricolazioni agli studi di medicina. Ci sono poi anche, onorevole Sottosegretario, altre Università, che sono statali, che legittimamente adoperano il potere di limitare le iscrizioni. Si tratta di tutte quelle Università istituite con la legge n. 590 del 1982, che per sei anni possono limitare le immatricolazioni a tutte le nuove facoltà, comprese le facoltà di medicina.

Per quale ragione, pur sapendo che l'ordinanza del pretore Foti era illegittima, per la ragione ora specificata, presentai questa interrogazione? Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la presentai per sapere se il Ministro della giustizia si fosse avvalso dello stesso potere di deferire al procedimento disciplinare i precedenti pretori, quelli che abbiamo chiamato pretori d'assalto, per la stessa violazione del vigente ordinamento. Ora, dal Sottosegretario apprendo con compiacimento che dopo la mia interrogazione finalmente pretori diversi da Foti sono stati deferiti al giudizio disciplinare, ma successivamente alla presentazione della mia interrogazione. Quindi, onorevole Sottosegretario, la ringrazio: la mia interrogazione ha raggiunto il suo effetto. Voleva raggiungere proprio quell'effetto perchè ci sono numerosi pretori, onorevole Sottosegretario — e lei non ne ha fatto cenno, omettendo di rispon-

dere alla mia domanda — che hanno compiuto atti che meritavano di essere deferiti al giudizio disciplinare e non sono stati deferiti. Volevo dal Ministro della giustizia che venisse a dire qui, o direttamente o attraverso la sua rispettabilissima persona, quali sono questi casi di pretori che pur avendo violato le leggi del nostro ordinamento non sono stati sottoposti al giudizio disciplinare. Il mio sentimento di soddisfazione e insieme di insoddisfazione è esposto in quello che ho ora detto.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, devo prima giustificarmi per la mancata illustrazione di questa interpellanza dovuta al fatto che sono stato posto nella condizione alternativa...

PRESIDENTE. L'ha illustrata il senatore Gozzini.

PINTUS. Sì, ma l'ha data per illustrata. Volevo giustificare la mia mancata presenza perchè sono stato messo nella condizione o di assentarmi da una votazione in Commissione o di rinunciare alla illustrazione dell'interpellanza e ho scelto la seconda strada.

Le risposte del Sottosegretario erano largamente scontate: si sapeva che il caso era stato segnalato agli organi competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare e non ci si poteva attendere che il Ministro anticipasse una decisione che spetta evidentemente ad altra autorità. Ma devo aggiungere subito che la sorte del dottor Foti personalmente non mi interessa: il Consiglio superiore può anche ritenere inesistente la lesione del prestigio della magistratura, può ritenere, in altri termini, che l'adozione di un provvedimento abnorme del tipo di quello che è stato adottato non leda il prestigio della magistratura. Non mi interessa neppure quale sia stato l'esito dell'originale ed estemporanea iniziativa di quel magistrato. Interessa, piuttosto, il caso in quanto emblematico della

tendenza di supplire il mancato intervento di altri poteri. Il figlio di questo tipo di attività, cioè il figlio della supplenza, viene chiamato abitualmente protagonismo, che è un neologismo, una voce sconosciuta al vocabolario, ma che chiaramente si riferisce alla figura del personaggio più importante di un dramma.

Si tratta di due argomenti essenziali nell'attuale polemica che vede contrapposti due poteri dello Stato. Vi è però supplenza e supplenza e vi è protagonismo e protagonismo, visto che ormai il neologismo è entrato nell'uso corrente. Vi è supplenza e supplenza perchè vi sono supplenze determinate o da indecisione o da deliberata, mancata regolamentazione della materia da parte dello Stato, e sono supplenze inevitabili. Vi è protagonismo e protagonismo in quanto vi può anche essere un protagonismo non voluto: abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini del processo di Palermo in cui tre magistrati e un certo numero di giudici popolari sono in prima fila ripresi dalle telecamere esattamente come se fossero protagonisti di uno spettacolo teatrale. E questo è certo protagonismo, ma protagonismo non voluto, in certo modo inevitabile perchè dovuto soltanto alla maggiore curiosità con la quale oggi i *mass media* seguono gli eventi giudiziari. Però è facile — ce lo ha insegnato poc'anzi il collega Valitutti — caricare di positività o di negatività certi comportamenti dei magistrati. Di norma un comportamento può essere comodo o scomodo, e quando è scomodo esso, notoriamente e normalmente, viene qualificato come politicizzato e ispirato da interessi diversi da quelli del perseguimento della giustizia.

Mi pare inutile, a questo punto, auspicare che ciascuno faccia il proprio mestiere. Esistono leggi scritte, soluzioni regolamentate in un dato momento storico che non sono più attuali all'indomani. Ci sono situazioni che vengono aggiornate e altre situazioni che invece non vengono aggiornate: quindi la supplenza diventa un fatto inevitabile perchè figlia dei vuoti legislativi, e i vuoti legislativi spesso non sono colpa di nessuno. Vi sono tensioni applicative della legge e anche in questo caso si usa parlare di supplenza. La

realtà normativa è simile a quella del *praetor* dell'antica Roma che nella sua autonomia poteva, con il meccanismo della concessione e della negazione dell'*actio*, creare praticamente il diritto. Questa è una realtà che esiste ancora oggi: si tratta soltanto di determinarne i limiti.

La strada seguita dal Governo è da condividere a due condizioni: che se ne vedano i risultati attraverso il successivo intervento dell'organo di autogoverno della magistratura e che sia applicata — come diceva il senatore Valitutti — nei confronti di tutti.

Il caso del dottor Foti era certo comodo: egli non aveva clamorosamente lo *ius edicendi*; ha esercitato potestà che non gli competevano e lo ha riconosciuto egli stesso con non poca ingenuità. Può diventare meno comodo in altri casi e, in altri casi ancora, addirittura arduo. Credo che affrontare *ex professo* questo problema ci aiuterà a risolvere anche il problema del protagonismo, interpretato e inteso come dato negativo della nostra attuale realtà normativa.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Desidero ringraziare il Governo e, in particolare, il Sottosegretario e il Ministro per la risposta che considero esauriente, non certo frettolosa, non certo avventata, motivata e comprensibile.

Vorrei sottolineare anche come non avessi intenzione di interferire con il potere giurisdizionale. Ho un grande rispetto per la magistratura. Ho un grande rispetto per tutti, ma non così, purtroppo, devo dire, certi magistrati e, in particolare, il pretore di cui oggi si parla.

Non so se si tratti di ingenuità o protagonismo: mi interessano poco gli aggettivi. Oltre un certo limite, l'ingenuità sconfinata nella arroganza. Sono grato alla sensibilità del Governo, dimostrata in questa occasione, perchè è anche imbarazzante andare a sollecitare dall'esterno la sanzione. Comunque sia motivata un'iniziativa di questo genere, si prospetta sempre l'eventualità di cagionare danno, ancorchè giusto, esorbitando da un

ruolo che non è proprio — che è quello di punire — che compete a chi ha l'onere di custodire la correttezza dei comportamenti.

Io mi auguro che, indipendentemente — come giustamente osservava il collega Pintus — da quello che sarà l'esito del procedimento disciplinare innescato dal Ministro, si sappia che cosa abbia deciso o abbia ritenuto di dover decidere l'organo di autogoverno della magistratura, per evitare che, al di là del modo di essere di ciascun magistrato — essi sono, nella generalità, eccellenti e dell'amicizia di molti di loro io vado onorato da decenni — si sappia che cosa succede perchè non ci può essere, nell'opinione pubblica, la nozione di qualcuno che comunque, anche per nobilissime ragioni, possa sottrarsi alla responsabilità dei propri errori. Questo porrebbe l'uomo al di fuori di ogni possibilità di percezione della giustizia e dell'equità.

In questo senso non c'è desiderio nè di sanzione, nè di rivalsa, nè di castigare qualcuno: c'è l'esigenza di garanzia morale, di garanzia democratica che la gente sappia, l'opinione pubblica sappia che nessuno può sottrarsi alla responsabilità derivante dai propri errori.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori Aliverti, Colombo Svevo e Fiocchi:

ALIVERTI, COLOMBO SVEVO, FIOCCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'inter-no.* — Per conoscere quali decisioni siano in via di adozione in relazione alla ipotizzata destinazione di uno stabile di proprietà del comune di Milano — sito in comune di Oliveto Lario (Como) — a casa di detenuti in regime di semilibertà.

Gli interroganti, mentre richiamano il documento approvato dalla Giunta provinciale di Como con il quale, in data 29 maggio 1984, si esprimeva viva preoccupazione per i riflessi estremamente negativi nella comunità lariana che tale iniziativa avrebbe comportato, evidenziano l'analisi degli organi della giustizia locali che fanno risalire l'incremento della criminalità alla scelta del territorio lariano come zona di confino per pregiudicati e appartenenti a cosche mafiose, con una violenta esplosione criminale ed un'alta inci-

denza di sequestri di persona nella comunità lariana.

Gli interroganti rilevano, altresì, che la mancanza di notizie sicure, al di là di generiche assicurazioni fornite da funzionari del Ministero di grazia e giustizia circa la caratteristica di «struttura chiusa con detenuti a bassissimo rischio», non solo non può tranquillizzare le popolazioni della comunità di Oliveto Lario, ma ha creato stati di tensione in tutto il comprensorio, in quanto si ritiene inattuabile l'iniziativa anche per le caratteristiche socio-economiche fondate prevalentemente sul turismo straniero (con particolare riferimento al vicino comune di Bellagio) e attestate dal decreto ministeriale 2 dicembre 1970, che dichiara di notevole interesse pubblico l'intero territorio del comune di Oliveto Lario.

(3-00626)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Nel corso di una riunione tenutasi nel dicembre 1983 presso la procura generale, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena chiese al comune di Milano un'indicazione di edifici da utilizzare per ospitare detenuti in regime di semilibertà. Emerse la possibilità di utilizzare, a tale scopo un complesso immobiliare di proprietà, del comune di Milano, sito in Oliveto Lario, frazione di Limonta.

Il complesso insiste su un'area di 165.000 metri quadrati ed è costituito da un edificio su tre piani fuori terra e un sotterraneo, per un totale di 3.077 metri quadrati, da una villetta per direzione di 123 metri quadrati, da una palazzina uso portineria, di 151 metri quadrati, da una casa e da un rustico ad uso agricolo di 310 metri quadrati, ed è circondata da un parco. L'amministrazione comunale si fece naturalmente premura di comunicare tale eventualità alla competente direzione generale del Ministero, la quale, con nota dell'aprile 1984, fece presente che il complesso di Oliveto Lario rispondeva alle esigenze prospettate e che poteva adeguatamente essere utilizzato per la custodia di un

certo numero di detenuti a non alto indice di pericolosità, consentendo, in tal modo, di attenuare i disagi conseguenti al sovraffollamento di San Vittore.

Con nota del 19 maggio 1984 la direzione generale formalizzò la richiesta e chiese di conoscere una serie di dati necessari ai fini della locazione, riguardanti la consistenza dell'immobile, il canone di massima, gli elementi essenziali del contratto nonché le notizie conosciute sulla normativa urbanistica relativa alla zona in cui il complesso immobiliare era inserito.

In tale occasione, naturalmente sembrò «doveroso» all'amministrazione comunale «accennare alle reazioni, negative, che la notizia della iniziativa aveva destato nelle popolazioni locali e nelle istituzioni che le rappresentavano», precisando, comunque «che, se la direzione generale, dopo gli elementi forniti, avesse confermato l'interesse e la disponibilità alla locazione o all'acquisto, la questione sarebbe stata portata in giunta ed in consiglio comunale, per la definizione del rapporto».

Alla nota 27 aprile 1984 la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena rispose in data 9 novembre 1984, «osservando che il generale coro di protesta che aveva accompagnato l'iniziativa consigliava di rimettere ogni valutazione in merito all'opportunità dell'operazione al prudente apprezzamento dell'amministrazione comunale di Milano» e pregando, «ove mai si dovesse ritenere non ulteriormente praticabile, sotto il profilo dell'opportunità, la scelta in esame, atteso il sussistere e l'aggravarsi delle esigenze che avevano dato origine all'iniziativa, di voler nei limiti del possibile indirizzare la ricerca verso un immobile il cui utilizzo non desti così allarmate reazioni».

Si verte in una di quelle non infrequenti contraddizioni che si rilevano nelle posizioni che talvolta assumono gli organismi locali, volti, per un verso, ad auspicare nuove e più civili sistemazioni per i detenuti e per il mondo carcerario in genere e, per altro verso, a sollevare ogni sorta di obiezioni quando le nuove e auspiccate sistemazioni riguardino particolarmente il loro territorio. L'amministrazione della giustizia non ritiene opportu-

no comunque insistere sull'iniziativa e, mentre considera chiuso il discorso dell'utilizzo, da parte della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dell'immobile sito nel comune di Oliveto Lario come istituto di pena, è alla ricerca di altre soluzioni utili allo scopo.

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, questa è una delle rare circostanze in cui l'interrogante non deve esprimere doglianza per il ritardo con cui viene data la risposta: infatti, il tempo maturato probabilmente ha procurato una saggia decisione, che è quella che il rappresentante del Governo ha testè comunicato.

Devo sottolineare i termini di prudenza con cui sono state esperite tutte le istruttorie e il fatto che si sia ascoltata la voce delle istituzioni, a partire da quelle comunali, per arrivare a quella provinciale e a quelle parlamentari. Non è che non vi sia sensibilità per questo tipo di strutture, ma occorrerebbe che, nella scelta, si operasse oculatamente, al fine di indicare quegli immobili e quelle località che non trovano un impatto così brusco, come sarebbe avvenuto nel territorio del comune di Oliveto Lario.

Tale comune confina con quello di Bellagio, noto in tutto il mondo e denominato la «perla del Lario». Quest'ultimo comune ospita annualmente il 90 per cento di turisti stranieri dell'intera zona, ed anche la presenza di detenuti, sia pure in regime di semilibertà, probabilmente avrebbe provocato forti reazioni e contrasti e certamente una pubblicità che, alla fin fine, non si sarebbe rivelata favorevole per la vocazione turistica di tutto il territorio.

Per queste ragioni credo, quindi, che abbia fatto bene il Ministero ad approfondire la fase di indagine e a non soffermarsi soltanto sulla disponibilità dell'immobile in questione quale era stata indicata dal comune di Milano. Pertanto, signor Presidente, dichiaro la mia soddisfazione per la risposta che ci è stata fornita dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Seguono tre interrogazioni presentate dal senatore De Cataldo e dai senatori D'Amelio, Scardaccione e da altri senatori, concernenti la ventilata abolizione di alcune preture:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.*

— Per sapere:

se risponde al vero la notizia della prossima abolizione della Pretura di Stigliano (Matera);

se si è considerato che questo progetto rappresenterebbe un degrado culturale ed una penalizzazione della vita socio-economica di tutte le comunità dell'alto materano;

se non si ritiene che il problema delle Preture debba essere collocato nella più vasta ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie.

(3-00672)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.*

— Per sapere:

se risponde al vero la notizia della prossima abolizione della Pretura di Sant'Arcangelo (Potenza);

se si è considerato che da tale soppressione deriverebbe un notevole disagio per le popolazioni interessate, data anche la particolare posizione topografica dei comuni compresi nel mandamento;

se non si ritiene che la Pretura di Sant'Arcangelo debba essere potenziata, anziché abolita, in considerazione della recente apertura del carcere mandamentale;

se non si ritiene che il problema della revisione delle Preture debba essere collocato nella più vasta ristrutturazione delle circoscrizioni, nell'ambito della revisione dell'ordinamento giudiziario.

(3-00754)

D'AMELIO, SCARDACCIONE, LAPENTA, BERNASSOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che circolano voci secondo cui il Ministero di grazia e giustizia starebbe predisponendo, d'intesa con il Consiglio superiore della Magistratura, un provvedimento che

disciplini la dislocazione delle Preture sul territorio nazionale e che, in particolare, verrebbero prescelte le regioni dell'Abruzzo e della Basilicata per una nuova sperimentazione che prevede l'accorpamento di tutte le Preture in uno o più centri operativi;

visto che tale ipotesi comporterebbe la soppressione di gran parte delle Preture circondariali e mandamentali, con grave danno per le popolazioni che, oltre a perdere un valido presidio di giustizia, si vedrebbero costrette a disagi enormi, data la particolare, accidentata conformazione orografica delle due regioni;

considerando che la notizia ha già determinato grande allarme tra le popolazioni delle due regioni e che, in particolare, gli Ordini degli avvocati di Potenza e di Matera hanno tenuto assemblee di protesta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se rispondono a verità le notizie circolanti;

quale logica indurrebbe il Ministero a sopprimere molte delle Preture di due regioni che, per essere tra le più ordinate, non sono, tuttavia, meno esposte al pericolo del contagio delinquenziale;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per bloccare un tale disegno, pericoloso nella sua irrazionalità.

(3-00775)

Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il Ministero di grazia e giustizia ritiene che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti non hanno ragion d'essere, in quanto nessuna iniziativa è attualmente in corso, da parte del Governo, volta alla soppressione né della pretura di Stigliano, né di quella di Sant'Arcangelo, né di nessuna altra pretura della Basilicata o dell'Abruzzo o di altre regioni.

Certo, sono in corso considerazioni, riflessioni e studi relativi ad un eventuale progetto di ristrutturazione di taluni uffici giudiziari, ma il problema — e questa è la ferma convinzione che il Governo ha avuto modo di esprimere ripetutamente anche nella sede

delle Commissioni competenti poche settimane orsono — non può che essere affrontato e risolto nell'ambito generale e in quello più vasto dell'ampia tematica della riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Non si possono considerare ammissibili interventi parziali, anche perchè il problema delle circoscrizioni è diventato in questi ultimi tempi maggiormente bisognevole di attenzione in relazione all'approvazione della legge sulla modifica della competenza del pretore sia in materia civile, sia in materia penale. Soltanto quando si avrà un quadro più completo dell'attuale delle conseguenze che le modifiche di competenza hanno comportato, potrà essere determinato con maggiore esattezza il riferimento generale per il problema delle circoscrizioni.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il cosiddetto accorpamento: si tratta di un provvedimento che deriva da una decisione del Consiglio superiore della magistratura che è stata integralmente pubblicata sul notiziario del 22 maggio 1985, illustrata con delle ampie motivazioni, anche sotto il profilo della opportunità oltre che della legittimità, dallo stesso Consiglio nell'introduzione del provvedimento, e in forza del quale è stato approvato un piano interessante l'intero territorio nazionale, inteso ad individuare quelle preture per le quali l'esigenza della presenza del magistrato professionale poteva essere garantita attraverso l'impiego a titolo di supplenza, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento giudiziario, di magistrati addetti ad altre preture considerate «pilota» o, come ormai sono convenzionalmente definite, «accorpanti».

Tale piano di accorpamento, che comporterebbe quale unica conseguenza la trattazione degli affari pendenti presso la pretura accorpata da parte del titolare della pretura pilota o accorpante, è suscettibile di modifiche in relazione ad esigenze particolari segnalate dai presidenti della corte d'appello. È nato come provvedimento di carattere provvisorio, limitato comunque al periodo massimo di due anni, e la cui effettiva realizzazione resta subordinata alla circostanza che gli organici del personale di cancelleria ed ausiliario degli uffici interessati siano

interamente coperti e non risulta che essa abbia avuto pratica e generale attuazione (si veda a questo proposito anche la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 28 maggio 1985).

Va dunque precisato che, mentre per quanto riguarda le modifiche parziali queste non sono nè previste, nè allo stato concretamente prevedibili, per quanto riguarda i cosiddetti provvedimenti d'accorpamento si tratta di questione suscettibile di riesame da parte dello stesso Consiglio superiore al quale le amministrazioni comunali interessate possono fornire tutti gli elementi volti a consigliare una soluzione diversa da quella indicata nel suddetto notiziario.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, prendo atto con soddisfazione della sua affermazione perentoria in relazione alla infondatezza della notizia dell'abolizione delle preture da me indicate nelle interrogazioni e comunque in genere delle preture che esistono nel nostro paese.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Al di fuori del quadro generale che si delineerà.

DE CATALDO. Del quale comunque non esistono ancora i presupposti normativi.

Sono d'accordo con lei, signor Sottosegretario, che le circoscrizioni vadano rivedute tutte, relativamente ai tribunali, alle preture, alle corti d'appello, attraverso lo strumento della legge e con riferimento alla nuova situazione che esiste nel nostro paese, avuto riguardo alla popolazione, alla diversa facilità o difficoltà di raggiungere determinate sedi anzichè altre, non tanto avuto riguardo alla carenza dei magistrati in quanto credo che il numero dei magistrati sia sufficiente, se tutti venissero adibiti alle funzioni giurisdizionali, salvo quelli che necessariamente devono essere preposti ad altre.

Però, evidentemente tutto ciò deve essere fatto per legge, sulla base di valutazioni e

criteri preventivamente stabiliti, dopo approfondimenti e discussioni. È evidente che fin quando non avverrà tutto questo, paventare o annunciare o sospettare o pensare alla soppressione di talune preture, specialmente in regioni che per la conformazione orografica sono ingrato per le distanze tra i diversi centri, sarebbe estremamente grave.

Per quanto concerne l'accorpamento, non mi pare si possa, allo stato, discutere approfonditamente il problema: sulla base di proposte che dovranno venire da parte dell'Esecutivo e del Consiglio superiore della magistratura, il Parlamento potrà occuparsene, ma comunque sempre nell'ambito di quella riforma delle circoscrizioni giudiziarie di cui abbiamo prima parlato.

La ringrazio, signor Sottosegretario, della risposta che tranquillizzerà popolazioni e ordini professionali di alcune zone del nostro paese, del Mezzogiorno soprattutto, che bene avevano ragione di preoccuparsi di una notizia che ella ha avuto la cortesia di dichiarare infondata.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore De Cataldo:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il giorno 14 febbraio 1985 gli avvocati Francesco Claudio Isgrò e Edmondo Zappacosta, del Foro di Roma, essendosi recati presso la casa circondariale di «Regina Coeli» di Roma per conferire con i signori El Safaoui Hassan e Fahs Mohamad, che li avevano nominati difensori, sono stati avvertiti che, prima di essere ammessi al colloquio, avrebbero dovuto sottoporsi a perquisizione personale;

che, essendosi recati dal direttore del carcere invitandolo a revocare l'ordine impartito, hanno appreso che l'ordine stesso veniva dal Ministero e che quindi non poteva essere da lui revocato;

che i fatti suesposti rappresentano una gravissima ed intollerabile manifestazione di sospetto nei confronti dei difensori ed una insopportabile limitazione dell'attività di difesa,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intende adottare il Governo per evitare che per l'avvenire si verifichino episodi come quello denunciato.

(3-00786)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il giorno 14 febbraio ultimo scorso gli avvocati Francesco Claudio Isgrò ed Edmondo Zappacosta, difensori degli imputati El Safaoui Hassan Abdul Bussein e Fahs Mohamad Ali Neemtallah si sono recati presso la casa circondariale di Regina Coeli per un colloquio con i loro assistiti.

La direzione dell'istituto, trattandosi di detenuti di notevole pericolosità e con una delicata posizione processuale, anche in relazione a riflessi di carattere internazionale, aveva disposto il controllo di tutte le persone che comunque venissero in contatto con i due imputati. Infatti l'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede espressamente che «devono essere sottoposti a controllo tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono».

Va peraltro rilevato che l'amministrazione della giustizia con alcune circolari ha disposto che i controlli vengano eseguiti sempre con correttezza e cortesia, nel rispetto della dignità della persona, e con il dovuto riguardo alle funzioni dalla medesima eventualmente esercitate.

Dopo l'episodio di cui all'interrogazione — non va dimenticato il momento particolare in cui ciò accadeva — e che non ha comunque inciso nell'esercizio del diritto di difesa, alla direzione di Regina Coeli è stata ricordata la necessità di una scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dall'amministrazione penitenziaria.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Sottosegretario, non so se lei per dare questa risposta si sia cancellato o abbia meditato di cancellarsi

dall'Albo degli avvocati e dei procuratori in cui è stato iscritto sempre con grande dignità e con grande soddisfazione sia sua, sia — ritengo — dell'ordine. La sua risposta infatti è veramente preoccupante.

Mi consenta di riportare una memoria personale. In occasione di un processo turbolento svoltosi a Catanzaro qualche anno fa, allorchè i carabinieri che vigilavano l'ingresso dell'aula chiesero di verificare il contenuto della mia borsa (io ero difensore), consegnai la borsa ed entrai in aula senza ritirarla, appellandomi al presidente della corte d'assise perchè provvedesse a tutelare il diritto del difensore. Così pure, onorevole Sottosegretario, mi sono sempre rifiutato di parlare con i detenuti attraverso i vetri, quelle barriere che particolari detenuti conservavano fino a qualche tempo fa nei colloqui.

Credo infatti che la funzione dell'avvocato sia una funzione particolare e costituisca principalmente l'esercizio di una funzione costituzionalmente garantita. Ritengo che il caso di cui ci stiamo occupando sia così delicato e grave da meritare un minimo di attenzione, certamente nei limiti di tempo assegnatimi per l'esercizio del potere ispettivo e di controllo spettante al Parlamento.

Ebbene, non è assolutamente consentito ipotizzare che il difensore in qualsiasi modo si possa trasformare, sia pure involontariamente, in un favoreggiatore a qualsiasi titolo dell'imputato. Nè il difensore ha una maggiore o minore rappresentatività, una maggiore o minore qualificazione a seconda della maggiore o minore pericolosità dell'imputato, del detenuto che egli visita per ragioni del mandato che gli è stato affidato in quel momento. Come si fa a sostenere che il difensore possa essere sottoposto a perquisizione prima di conferire con il suo cliente? Si rende conto, onorevole Sottosegretario, della absurdità di una affermazione di questo genere che presuppone un sospetto nei confronti di un difensore? Questo è quanto di più incredibile si possa concepire. I miei colleghi hanno fatto bene a rifiutare la perquisizione e ad andarsene. Credo che si debba intervenire seriamente in questa materia. O si sospetta del difensore, allorchè ci si trova di fronte a imputati di reati particolari (mafia,

terrorismo eccetera), e allora si dica che il difensore non può essere nominato tra gli avvocati iscritti all'Albo, dovrà essere nominato fra i poliziotti, o non so fra chi; oppure il difensore deve esercitare il mandato che gli viene conferito e che gli viene garantito dalla Costituzione. Il difensore è tutelato ed è ritenuto incaricato di pubblico servizio. L'articolo 24 della Costituzione assicura la difesa a qualsiasi cittadino, una difesa che non può essere sospettata in nessun momento di connivenza, non dico di complicità, con il difeso, con l'imputato.

Colgo l'occasione della presenza del Ministro, che saluto, per ricordare che anche il Ministro è avvocato; credo che gli avvocati siano sempre avvocati: avvocati si è sempre, politici si è contingentemente, ministri, membri del Governo, eccetera, ancor più contingentemente, anche se l'augurio è che il loro contributo all'Esecutivo sia lunghissimo. Carnelutti definiva la professione di avvocato mestiere in quanto deriva da *ministerium*, che forse dice qualche cosa di più che professione. Credo che si debba seriamente intervenire in questa materia e invitare, sollecitare e ricordare ai direttori delle carceri che quelle norme a tutti possono applicarsi, fuorchè agli avvocati nell'esercizio del loro mandato.

Confido nella soluzione in questo senso del problema e le assicuro, signor Sottosegretario, le garantisco, signor Ministro, che tornerò alla carica per verificare se la vostra attenzione al problema avrà prodotto quei risultati che tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori Grossi, Marinucci, Mariani e da altri senatori:

GROSSI, MARINUCCI MARIANI, GALLO, RUSSO, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, LIPARI, PALUMBO, COVI, RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che da oltre un anno il Governo italiano ha sottoscritto un trattato di trasferimento dei detenuti con la Thailandia;

che un analogo trattato è stato sottoscritto circa un anno fa tra i rappresentanti dei Paesi della Comunità europea, Italia

compresa, per consentire ai detenuti di scontare la pena nel Paese di origine;

che, al fine di redigere la legge di recepimento dei trattati stessi, è stata costituita una speciale Commissione presso il Ministero di grazia e giustizia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

qual è lo stato dei lavori di detta Commissione;

quali difficoltà ne ritardano le conclusioni e se non si ritiene utile rappresentarle alla Commissione giustizia del Senato;

quando si ritiene sarà possibile sottoporre al Parlamento la ratifica dei trattati sopra indicati, la cui entrata in vigore è vivamente attesa dai nostri connazionali detenuti all'estero e dalle loro famiglie, in particolar modo da quelli tuttora detenuti in Thailandia.

(3-00884)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In relazione ai trattati ai quali fanno riferimento gli interroganti, cioè quelli relativi al trasferimento dei detenuti dalla Thailandia ed al loro trattamento, il Governo ha approvato due disegni di legge, il primo per l'autorizzazione alla ratifica e per l'esecuzione delle sentenze penali del trattato di cooperazione con la Thailandia, che è stato firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, il secondo per l'autorizzazione alla ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa, adottata il 21 marzo 1983 a Strasburgo, sul trasferimento delle persone condannate. Tali provvedimenti sono stati comunicati alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 13 agosto 1985 e figurano rispettivamente ai numeri 1486 e 1487. I due disegni di legge sono stati deferiti, nel novembre scorso, alla Commissione affari esteri, che ne ha concluso l'esame in sede referente il 29 gennaio 1986 ed attualmente sta predisponendo la relazione per l'Assemblea.

Il progetto di legge generale concernente «Effetti delle sentenze penali straniere, esecuzioni straniere all'estero delle sentenze penali italiane» (che contiene le norme «interne» necessarie, fra l'altro, all'applicazione

dei menzionati accordi internazionali), sul quale si è ottenuto l'assenso di tutte le altre amministrazioni concertanti, è stato diramato il 30 novembre scorso e sarà esaminato dal Governo in una delle prossime sedute.

GROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GROSSI. Oso sperare che alla predisposizione dei disegni di legge che il rappresentante del Governo ha annunciato essere stati depositati al Senato abbia concorso come stimolo anche la nostra interrogazione, che è precedente ad essi. Comunque, nella sostanza siamo di fronte, per esempio per il trattato con gli altri paesi della Comunità, ad un ritardo di circa due anni e ciò non arreca prestigio al nostro paese nei confronti delle altre nazioni. Negli altri paesi del Consiglio d'Europa il trattato è già entrato in vigore: per la Francia il 1° luglio 1985, per la Spagna sempre il 1° luglio dello stesso anno, per la Gran Bretagna il 1° agosto 1985, per la Svezia il 1° settembre 1985, per il Canada il 1° settembre 1985 e per gli Stati Uniti d'America il 1° luglio 1985: cioè i nostri *partners* hanno già provveduto alla modifica dei propri ordinamenti penali per poter accogliere le norme pattizie. Quindi, come sollecitammo allora la predisposizione del progetto di legge che consentisse di recepire nella legislazione italiana il trattato che già era stato firmato, colgo l'occasione per sollecitare sia l'attenzione della Commissione sia, e soprattutto, un'azione di stimolo dello stesso Governo, affinché si proceda alla ratifica di questi trattati perchè da essi, e specialmente da quelli europei, dipende molto della possibilità di un trattamento più civile ed umano dei nostri concittadini che sono detenuti all'estero e per i loro congiunti, che debbono sostenere costi economici elevati, che poi alla fine ricadono anch'essi indirettamente sullo Stato, per supplire a questa lontananza e per portare conforto ai loro congiunti detenuti.

Pensiamo, quindi, che sia importante fare presto ed in questo senso, mentre con soddisfazione apprendiamo la predisposizione già

avvenuta del progetto di legge che consentirà di recepire nel nostro ordinamento questo trattato, sollecito ulteriormente la definizione del trattato medesimo e la sua ratifica da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore De Cataldo:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza della esistenza di una serie di manufatti siti in via del Casale di San Basilio, in Roma, di recente costruzione, adibiti ad aule della Corte di assise.

A prescindere dalla zona in cui sono state costruite le aule, che impone agli avvocati, ai testi, alle parti, ai collaboratori della giustizia, agli ausiliari ed anche agli stessi giudici, che non siano forniti di macchina di servizio, notevoli disagi; a prescindere inoltre dai criteri che hanno presieduto alle costruzioni sopra indicate, ricche di fili spinati, tanto da ricordare agevolmente luoghi di pena piuttosto che di amministrazione della giustizia, l'interrogante fa presente di avere ivi constatato la mancanza di telefoni, sia per gli avvocati che per il pubblico, che rende impossibile a chiunque sia costretto a frequentare quegli ambienti qualsiasi collegamento con l'esterno.

Inoltre, esistono all'interno dei manufatti in questione degli ambienti muniti di frigorifero, cucina, accessori vari, assolutamente nuovi, mai adoperati, incustoditi e sottoposti all'usura del tempo e degli agenti atmosferici. Non si comprende perchè, essendo stati installati certamente per il conforto dei frequentatori di quegli uffici, lontani da bar, ristoranti ed altri esercizi del genere, essi non vengano posti in funzione. Diversamente, sarà stato fatto inutile spreco di pubblico denaro mentre le difficoltà di permanenza di avvocati, del pubblico e di altri operatori della giustizia nella località sopraddetta aumenteranno notevolmente.

Tanto premesso, ribadendo ancora una volta la superficialità con la quale si è stabilito di edificare, e si è quindi proceduto, nella località dove si sono costruiti i manufatti,

sedi di Corte di assise, in cui non vengono celebrati soltanto processi a carico di terroristi o di bande di criminali particolarmente pericolosi, ma anche a carico di imputati in processi di non eccezionale rilevanza e scarsamente numerosi (addirittura 1 o 2 imputati), l'interrogante chiede di sapere se sarà almeno possibile alleviare i disagi dei frequentatori della località sopra indicata attraverso la installazione di telefoni e di ambienti di ristoro. Diversamente, l'interrogante chiede di conoscere la fine che faranno le costose suppellettili sopra indicate.

(3-00966)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il 15 ottobre del 1981, su delega del Ministero di grazia e giustizia e di concerto con il Ministero del tesoro, il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio ha curato la realizzazione di un prefabbricato per complessivi 5.250 metri quadrati coperti sull'area demaniale sita in località Campo agricolo di San Basilio in Roma, al fine di poter celebrare processi penali con un elevato numero di imputati.

La scelta fu effettuata su indicazione dello stesso Ministero di grazia e giustizia ed è stata condivisa, dal punto di vista tecnico, dal provveditorato in relazione alle finalità che si erano preposte. È da tener presente che si trattava di un'area già demaniale, comportando, con questo, un notevole risparmio di spesa e la riduzione dei tempi di realizzazione in considerazione dell'urgenza da più parti e più volte sottolineata. Anche per questo non va dimenticato che era un provvedimento interministeriale di un anno giudiziariamente molto difficile come fu sicuramente l'anno 1981.

D'altra parte la scelta era stata anche consigliata dalla vicinanza del carcere di Rebibbia, il che avrebbe consentito di attenuare i problemi di trasferimento dei detenuti che costituiscono, in generale, uno dei problemi più tormentosi per l'amministrazione della giustizia e non soltanto per quella della giustizia.

Allo scopo di assicurare una particolare sicurezza alle aule e a quanti in esse operano sono state costruite delle apposite recinzioni — che non sono peraltro recinti di filo spinato — di notevole altezza e munite di complessi impianti antiscavalamento e antiintrusione, nonchè di telecamere a circuito chiuso. Dette apparecchiature sono collegate a un posto di controllo ove, per l'intera durata della giornata, si alternano agenti di pubblica sicurezza e carabinieri.

C'è poi nella interrogazione un rammarico per la mancanza di telefoni per gli avvocati. Si ritiene opportuno chiarire che, al momento di richiedere l'installazione di linee telefoniche per gli uffici giudiziari, ci si è preoccupati di intervenire presso i competenti organi della SIP affinché venisse portato presso gli ampi locali assegnati agli avvocati un certo numero di linee telefoniche, invitando nel contempo il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma a richiedere, da parte sua, l'installazione di un congruo numero di apparecchi telefonici a gettoni o a schede. Se da parte della SIP si sono avuti ritardi forse anche notevoli nel soddisfare questa esigenza siamo i primi, insieme allo stesso interrogante, a lamentarcene.

Sul secondo punto dell'interrogazione, e cioè sulla dotazione ad alcuni ambienti dell'edificio di particolari accessori, è opportuno precisare che quelli riservati ai magistrati, ai giudici popolari e al personale che vi opera sono periodicamente usati. Per la parte riservata agli avvocati spetta al consiglio dell'ordine curare il relativo servizio, con gestione diretta o affidata a terzi, trattandosi di attività a beneficio dei propri iscritti. In tal senso è stato ripetutamente sollecitato il consiglio dell'ordine a provvedere e credo sarebbe veramente auspicabile per l'utilizzazione non soltanto di questi locali ma per un maggiore coordinamento tra il mondo dei magistrati e quello degli avvocati un maggiore coordinamento tra il consiglio dell'ordine e gli organi della magistratura.

Sul terzo punto è opportuno ricordare che i giudizi celebrati nel complesso di San Basilio sono pressochè esclusivamente di corte d'assise di primo e di secondo grado e che, nei ruoli formati per le sessioni delle singole

corti risultano iscritti, oltre ai procedimenti con un numero elevato di imputati, anche processi con pochi imputati. In proposito mette conto di segnalare che se i locali di San Basilio dovessero essere riservati solo per il tipo di processi indicato dall'interrogante si verificherebbero alcune disfunzioni non indifferenti nell'attività delle corti di assise le quali dovrebbero cambiare aula a seconda dell'importanza dei processi da trattare o del numero degli imputati, il che acuirebbe il problema della carenza di aule, determinerebbe non pochi disagi al momento della spedizione dei decreti di citazione, essendo necessario l'accertamento, di volta in volta, della disponibilità di un'aula e, domani, di un'altra e comporterebbe un notevole ritardo negli adempimenti predibattimentali, nonchè confusioni e continui spostamenti di fascicoli dalle aule di piazzale Clodio a quelle di San Basilio.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, accade normalmente nelle sei corti d'assise e nelle quattro corti d'assise d'appello di Roma che tengano udienza, di volta in volta, ciascuna in aule e in località diverse: al palazzo di giustizia di piazzale Clodio, a via dei Gladiatori, al *bunker*, come viene definito, di Rebibbia.

Signor Sottosegretario, lei probabilmente non è stato mai a Rebibbia, a quelle aule di San Basilio...

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, ci sono stato.

DE CATALDO. Sarà stato condotto in autovettura di Stato fin davanti all'ingresso.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo è probabile.

DE CATALDO. Se invece fosse andato come un qualsiasi cittadino e anche come qualche avvocato, signor Sottosegretario, come molti o tutti i testimoni, come molti o tutti

quegli imputati che non sono detenuti, gli imputati a piede libero, se fosse dovuto andare con mezzi pubblici avrebbe avuto gravissimi problemi perchè la località è pressochè irraggiungibile con mezzi pubblici e nulla è stato fatto dal comune, dagli enti locali in genere o da chi aveva competenza e dovere di rendere più agevole questo che, comunque, è un servizio pubblico.

Per quanto concerne, onorevole Sottosegretario, il manufatto io le devo dire che ho la sensazione di rivedere certe località, che ormai sono musei, austriache o tedesche, che ho visto e che mi hanno molto impressionato per come erano ubicate, per quello che c'era e per le funzioni che in esse si esercitavano. Questo a prescindere dal fatto che un'avvocato di una certa età e con alcuni problemi, come me, deve percorrere necessariamente 400 o 500 metri a piedi (anche quando arriva con la macchina il più vicino possibile), superare due o tre sbarramenti per arrivare a queste aule fredde, scostanti, che poi rappresentano l'incontro, per così dire, fisiologico del cittadino con la giustizia, perchè se c'è una patologia giudiziaria esiste anche una fisiologia giudiziaria.

Tra l'altro noi a Roma, onorevole Sottosegretario, abbiamo parecchi palazzi di giustizia, ciascuno dei quali risponde a criteri particolari, di periodi particolari, e che danno un impatto, al cittadino, diverso a seconda della loro collocazione e della loro architettura. Abbiamo il vecchio palazzo di giustizia che era pieno di sole anche di inverno e che aveva certe caratteristiche particolari, trovandosi nel centro della città, essendo facilmente raggiungibile, con le aule che ricordiamo: il senatore Iannelli mi ricordava la sua esperienza di magistrato in quelle aule di giustizia in cui la serenità prevaleva su tutto, anche per l'ambiente.

Abbiamo le aule di giustizia di piazzale Clodio le quali, con grande spreco di mezzi, furono pensate come la naturale continuazione della vita quotidiana del cittadino, della vita comune — l'agorà — per cui perfino i pavimenti furono fatti di sampietrini. Un palazzo di giustizia, questo, con aule buie e scostanti alle quali gli avvocati non si sono

ancora adattati dopo circa 20 anni dalla sua costruzione.

Abbiamo le aule adattate delle palestre sportive di via dei Gladiatori, abbiamo il nuovo tribunale dei minori, e abbiamo, infine, questa incredibile costruzione, che è quella degli anni '80 ed è forse quella che si sposa con i concetti di terrorismo, di lotta allo Stato e anche di lotta dello Stato contro non tanto e non soltanto i terroristi ma, ripeto, anche i cittadini che, per avventura, abbiano a che fare con la giustizia.

Ecco, io credo che si sia trattato di un'opera davvero ingrata sulla quale il Governo dovrà ripensare. Inoltre, essa non riguarda il problema dello spostamento dei detenuti. Questo problema c'è per tutti i detenuti in tutte le aule di giustizia; lo soffriamo, lo soffrono gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, ogni giorno a piazzale Clodio o nelle altre località dove la giustizia si amministra.

Per quanto concerne i disagi ai quali vanno incontro non solo gli avvocati ma anche i cittadini che vi sono costretti, testimoni, parti lese, imputati liberi eccetera, la sua risposta, onorevole Sottosegretario, mi lascia molto perplesso perchè bisogna che qualcuno si occupi di consentire che un cittadino che si trovi in quel posto non debba sopportare più disagi di quelli che deve sopportare per la ragione di esservi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore De Cataldo.

DE CATALDO. Lei ha ragione, signor Presidente, pensi che non sono mai stato richiamato durante le mie risposte alle interrogazioni. Evidentemente, sono tanto preso da queste situazioni, da questa patologia che mi preoccupa.

Se una persona — dicevo — ha bisogno di un medico o di un infermiere, non c'è nessuno. E non mi dica che, dall'altra parte, ci sono le stanze dei giudici, togati e popolari, che hanno *conforts* e così via, perchè questo crea una situazione che non è piacevole nè per i beneficiari — mi auguro — nè per gli altri.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori La Valle, Alberti e da altri senatori:

LA VALLE, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, PINGITORE, NAPOLEONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda a verità che il Ministero ha deciso la procreazione di un bambino mediante inseminazione artificiale di una donna con seme prelevato dal marito detenuto nel carcere di Sollicciano;

in questo caso, in base a quale potere lo Stato si faccia responsabile e agente di una inseminazione artificiale, priva di qualsiasi indicazione sanitaria e terapeutica, ma unicamente motivata da ragioni carcerarie;

per sapere se il Ministro ritenga che rientri nei compiti dello Stato organizzare procreazioni per corrispondenza, pregiudicando una riflessione ancora in corso sull'intera materia e precorrendo una legislazione non ancora elaborata;

se non ritenga che l'interferenza della mano pubblica in rapporti finora gelosamente riservati alla sfera privata e capaci di produrre effetti di rilevantissima portata quali la generazione di nuove vite, non apra la strada a situazioni antropologiche e sociali del tutto nuove e dalle imprevedibili conseguenze;

se, di fronte all'incognita di tali nuove incombenze di cui venissero ad arrogarsi i poteri pubblici, non sia preferibile, volendo dar riscontro alla legittima aspirazione alla paternità del detenuto in questione, permettere l'incontro del suddetto detenuto con sua moglie.

(3-01028)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, chiedo scusa agli interroganti se mi servo di appunti e non leggo una risposta che sarebbe stata inevitabilmente scritta — temo — secondo la prosa delle anestesie burocratiche e cercherò di dare qualche sintetico ragguaglio sul fatto e su talune personali, molto problematiche valutazioni generali.

Questa scelta è, nelle mie intenzioni, una sottolineatura del rilievo dell'interrogazione e delle questioni davvero cruciali che essa evoca. Sono così convinto di questo rilievo e dell'acuta sensibilità degli interroganti, che mi pare di scorgerne le tracce anche in una sorta di pregiudizialità o di tensione polemica apprezzabile nel testo dell'interrogazione. Quello che è avvenuto nel caso concreto e le ragioni della scelta nel caso concreto non assomigliano alla ipotetica ricostruzione degli interroganti, peraltro tesa a dar conto di preoccupazioni assolutamente immotivate e tuttavia, come cercherò di chiarire, non ancorabili ai fatti in discussione.

I fatti si possono così riassumere: in data 20 maggio 1985, il detenuto di cui si tratta presentava alla direzione del carcere di Sollicciano una istanza diretta ad ottenere il ricorso alla pratica dell'inseminazione artificiale insieme alla propria moglie, quest'ultima in stato di libertà. L'istanza veniva inoltrata ai magistrati del pubblico ministero e al presidente della corte d'assise di Firenze che procedevano contro il detenuto in attesa di giudizio. Veniva altresì richiesto, per il tramite del presidente della corte d'assise di Firenze, il parere del giudice di sorveglianza. Tutti i magistrati interpellati consentivano il loro nullaosta e anche la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena veniva richiesta delle proprie determinazioni.

Su un altro versante, la moglie del detenuto presentava richiesta di fecondazione omologa all'istituto policattedra di ginecologia e ostetricia del policlinico Careggi. La clinica universitaria sollecitava alla direzione della casa circondariale di Sollicciano, nell'aderire alla richiesta della moglie del detenuto, l'autorizzazione delle autorità competenti — s'intende, le autorità giudiziarie e ministeriali — e l'autorizzazione da parte del detenuto. Tutte le autorizzazioni richieste venivano trasmesse e si procedeva alla pratica di inseminazione secondo le tecniche previste.

Per quanto si riferisce — e questo è il punto — alla decisione ministeriale, intendo chiarire che è apparsa decisiva la certificazione delle condizioni di salute del detenuto. Lo stesso è stato operato nel 1981, presso il centro tumori di Milano per liposarcoma alla

gamba sinistra. In esito a questo intervento e in relazione allo stato del detenuto all'atto dell'accoglimento della sua istanza, il parere medico si è espresso nel senso di non potersi ragionevolmente escludere l'ipotesi di recidiva. «In questo caso» — e leggo testualmente dalla nota del coordinatore sanitario di Sollicciano — «la giovane età del soggetto avrebbe un valore prognostico sfavorevole e comunque la necessaria terapia radiante porrebbe problemi sulla sfera riproduttiva, considerando i noti effetti di interazione delle radiazioni con le cellule germinali in soggetti appartenenti a fasce di età fertile».

Si è dunque considerato l'alto rischio di infertilità — del resto evocato dallo stesso detenuto nella sua istanza — in relazione alla presumibile consistente lunghezza della sua detenzione. In queste condizioni è sembrato, per un verso, che la situazione soggettiva, pur recando una sua caratterizzata peculiarità, potesse essere correttamente assunta negli ambiti descritti dalla circolare del 1° marzo 1985 del Ministro della sanità, tanto più in presenza del consenso all'inseminazione artificiale espresso dalla struttura pubblica cui la moglie del detenuto si era rivolta; per un altro verso, è apparsa giusta, in queste condizioni, una decisione ispirata a quel criterio di umanizzazione della pena chiaramente espresso nella Carta costituzionale e nella legge sull'ordinamento penitenziario che non si definisce, secondo me, per una astratta enunciazione o per esorbitanti fantasie riformatrici, ma si asseconda concretamente per ogni gesto che non aggiunga inutili sofferenza al rigore della sanzione penale.

Proprio l'atipicità dell'episodio, dunque, e le singolari ragioni che ne hanno motivato gli esiti mi consentono di rispondere con assoluta onestà rassicurando i senatori interroganti che non ritengo, per ripetere le parole contenute nell'interrogazione, «che rientri nei compiti dello Stato organizzare procreazioni per corrispondenza, pregiudicando una riflessione ancora in corso sull'intera materia e precorrendo una legislazione non ancora elaborata». Sono anche d'accordo che le avventure della biologia genetica aprono e apriranno scenari assai inquietanti ed imperivi con una provocazione schiacciante, finora

sconosciuta, sullo stesso destino della condizione umana. Penso che in questo cammino non potremo confidare su qualche consolidata certezza che non sia quella irrinunciabile della tutela della persona o meglio, tanto più in questo caso, della tutela dell'essere più debole e più indifeso.

Credo che non ci sia altra bussola su cui orientare le regole e il diritto: questo è, del resto, il nocciolo del contributo che da parte italiana si è offerto a Vienna nel marzo 1985 al dibattito aperto su questi temi in sede di Consiglio dei ministri della giustizia europei. L'assunto è stato allora, e lo è tutt'oggi, secondo il mio convincimento, che i nuovi percorsi della scienza obbligano ad una rivisitazione degli statuti fondamentali, delle carte internazionali sui diritti dell'uomo ed esigono di intendere che la tutela, direi di livello costituzionale, non può più contenersi nel rapporto cittadino-Stato, ma deve prolungarsi in una affermazione più esauriente, così che il diritto dell'altro — traduco dalla terminologia francese *le droit de l'autre* — del più debole, del più indifeso, del «non ancora» risulti primariamente considerato e tecnicamente rappresentato.

Aggiungo molto sommessamente, e concludo su questa appena accennata considerazione, che non improbabilmente risulterebbero opportune occasioni e sedi interdisciplinari di confronto scientifico, culturale e morale, come accade in altri paesi, che fossero non casuali, ma istituzionalmente definiti secondo un grado adeguato di autorevolezza, tali insomma da garantirci rispetto a frammentarie e casuali rincorse normative.

Debbo poi una risposta all'ultimo quesito formulato nell'interrogazione. Si chiede se non sarebbe stato meglio permettere l'incontro del suddetto detenuto con la moglie. Sarebbe stato meglio, ma impossibile: gli unici incontri oggi consentiti dalla legge sono i cosiddetti colloqui a vista e, poichè l'espressione è ovviamente comprensibile, mi pare che questo basti a definirne i limiti insuperabili e la non adattabilità alla questione concreta. Il problema comunque esiste e non da oggi viene dibattuto. Ricordo che nel testo licenziato dal Senato nel dicembre

1973 del disegno di legge, che poi diventò legge nel 1975, relativo al nuovo ordinamento penitenziario, esisteva un articolo 30 che conteneva una previsione che consentiva la concessione di speciali permessi, della durata di cinque giorni, ai detenuti imputati o condannati e agli internati «anche al fine di mantenere le loro relazioni umane». Questa previsione fu soppressa dalla Camera dei deputati e allo stato della normativa vigente, in base al primo e al secondo comma dell'articolo 30 della legge del 1975, così come modificata da interventi normativi successivi, «ai detenuti imputati, condannati e internati possono essere concessi permessi soltanto nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente per visitare l'infermo e analoghi permessi possono essere, altresì, concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Non è sembrato che questa formula fosse, in qualche misura, adattabile alla condizione considerata.

Il problema è stato nuovamente affrontato nella scorsa legislatura con un disegno di legge governativo, peraltro decaduto con il finire della legislatura stessa. Oggi si ripresenta, e mi auguro con qualche speranza di non intempestivo successo, proprio perchè, con riferimento ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato dal senatore Gozzini in Senato con il numero 23, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario, è stata riproposta l'istituzione di permessi premio con una formulazione ulteriormente rielaborata da un Comitato ristretto nominato dalla Commissione giustizia (e che quindi non è più quella contenuta in un emendamento governativo) nella quale è prevista la concessione di permessi premio ai condannati per consentire loro di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

A me pare che sia questa la strada da intraprendere, risultando per molteplici aspetti assai precaria la congettura di incontri all'interno delle carceri. La strada che a me sembra preferibile è non priva di rischi e di inconvenienti e certamente diversa da quella di chi pretenderebbe, ad esempio, di

risolvere tutto secondo immaginazioni radicali; ma è la strada che può attingere, sia pur gradualmente, in tempi realistici, qualche risultato concreto, nè più lungo, nè più corto di quello che una consapevolezza integra dei problemi in gioco ed una interpretazione umana della pena possano suggerire.

Conclusivamente, poichè mi sembrava questo uno dei nodi del problema posto dall'interrogante, intendevo ribadire che, quali che siano le apparenze della scelta, certamente le intenzioni temute dall'interrogante erano sicuramente aliene da questa stessa scelta.

LA VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, desidero ringraziare il Ministro per molte cose. Innanzitutto per essere intervenuto e per aver sentito l'esigenza di rispondere personalmente alla interrogazione. In secondo luogo lo ringrazio per aver evitato il linguaggio burocratico, e infine perchè mi pare abbia colto nella sostanza la preoccupazione che ci ha spinto a formulare questa interrogazione. E devo dire che mi è sembrato di capire, dai pochi accenni che ha potuto fare al merito della questione di fondo, che le sue preoccupazioni sono molto vicine alle nostre. Nei cinque minuti che mi sono concessi non posso neanche pensare di entrare nel merito della questione e di spiegare le ragioni per cui ritengo si tratti di una questione di grandissima portata.

Mi rallegro *a posteriori* di aver presentato questa interrogazione perchè ha permesso al Ministro di dire che l'episodio avvenuto nel carcere di Sollicciano non costituisce precedente e non vuole essere l'indicazione di un atteggiamento del Governo. Tuttavia non è che la preoccupazione suscitata dalla vicenda di Sollicciano fosse del tutto infondata. Bisogna considerare che qui ci troviamo di fronte a un evento del tutto nuovo, che non si è mai dato da quando l'uomo è uomo. Mi riferisco alla procreazione con tecnologie artificiali che non comportano la presenza fisi-

ca e l'incontro dell'uomo e della donna. È una cosa del tutto nuova che non era mai accaduta prima.

Ciò comporta enormi problemi di carattere antropologico, etico, genetico e sanitario e di carattere giuridico. Questa innovazione procede impetuosamente nella società per quella spinta del progresso tecnologico che richiede di poter fare tutto ciò che è in grado di fare senza nessun filtro che passi attraverso una valutazione di carattere finalistico. Di fronte all'impetuoso crescere di queste pratiche — banche del seme, ospedali che si attrezzano per la fecondazione artificiale, uteri in affitto — c'è l'assenza dello Stato. Non c'è alcuna normativa al riguardo e direi che non c'è nemmeno la coscienza pubblica che si tratta di una grande questione da affrontare. C'è — ripeto — l'assenza dello Stato.

Ma almeno stia zitto. Se lo Stato ancora non è in grado di rispecchiare una matura coscienza pubblica sulle alternative gravissime che abbiamo di fronte, almeno stia zitto. Abbiamo avuto invece due segnali da parte dello Stato nei quali esso sembrerebbe dire che questa è una tecnica come le altre, che si può praticare negli ospedali, nelle carceri o altrove. Uso il termine «Stato» perchè è ad esso che ci riferiamo quando ci riferiamo all'ordinamento giuridico, al di là dei singoli protagonisti.

I due segnali sono costituiti innanzitutto dalla circolare del Ministro della sanità che sembra preoccuparsi solamente della vecchia questione che non ci sia un rapporto adulterino nel matrimonio monogamico, che tuttavia non ha nulla a che fare con la specifica novità del problema che abbiamo di fronte. Dire che la procreazione artificiale si può fare purchè si tratti di fecondazione omologa e quindi resti nell'ambito del matrimonio è già un segnale assai preoccupante, come se tutto il problema sorto dall'applicazione di queste nuove tecnologie fosse quello per cui comunque si resti all'interno della vecchia figura giuridica e sociale del matrimonio.

Il secondo segnale è proprio quello di Solliciano. Ci troviamo già sul piano esecutivo, sul piano del «fare». Infatti la circolare del Ministro della sanità dice ai privati, alle

istituzioni sanitarie di «fare»: qui invece non si dice solamente di fare, ma si fa.

Il Ministro ha spiegato il modo in cui si è arrivati a quest'atto. Signor Ministro, siamo arrivati a quest'episodio con il coinvolgimento di una miriade di istituzioni statali: magistratura, direzione del carcere, direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, Ministero, magistrati giudicanti, magistrati sorveglianti. Non si può certo dire che lo Stato sia stato semplicemente un testimone di questo episodio. È stata presa una decisione specifica perchè è stata presentata una domanda specifica, la domanda di poter procedere a questo atto. E lo Stato ha detto sì attraverso una serie di autorizzazioni. Non è vero dunque che i problemi di fondo che noi abbiamo posto e che lei condivide non siano evocati in questo caso, sono evocati eccome. So bene che questo può essere considerato un fatto eccezionale, ma l'eccezionalità della cosa consiste nel fatto che l'impedimento alla relazione sessuale, e quindi alla procreazione, non era dovuto, in questo caso, ad una ragione di carattere sanitario, che è l'unica giustificazione che viene adottata per convalidare queste pratiche, tanto è vero che sino ad ora si sono fatte inseminazioni *in vitro* o fecondazioni artificiali sempre per indicazioni terapeutiche. In questo caso, l'unica ragione è che il detenuto non può procreare perchè è nelle mani dello Stato. Lo Stato lo tiene nelle sue mani, perciò egli non può incontrarsi con sua moglie e allora lo Stato concede il surrogato della trasmissione per procura dei mezzi di procreazione. È questo lo spessore del problema: alla procreazione artificiale che surroga quella naturale per ragioni terapeutiche, si aggiunge un'ulteriore surrogazione che interviene per una situazione di carattere giuridico e sociale in cui si trova il soggetto. Ma allora, come oggi per le carceri, domani ciò potrà avvenire per i soldati al fronte, per il corpo di spedizione italiano nel Sinai o nel Libano, per i carabinieri. Per questo era importante che fin dall'inizio si ponesse il problema e si chiedesse un chiarimento certo. Si tratta di cose eccezionali, ma a un certo punto l'eccezionalità fa precedente e le cose eccezionali diventano sempre meno eccezionali.

Sull'altra questione, sul rischio cioè che poi non fosse più possibile la procreazione, a questo punto mi dispiace persino di aver sollecitato una risposta che renda pubblici fatti molto privati. Ormai non c'è più niente da fare, però mi pare che nemmeno questa possa essere una ragione sufficiente. Certo, mi rendo conto che c'è uno stato della legislazione che non permette soluzioni che siano in difesa del debole, come sono deboli le persone in stato di detenzione che si trovano in una condizione umana di inferiorità. Mi rendo conto della difficoltà a dare altre risposte, però prima di decidere nel senso in cui si è deciso, mi sembra che sarebbe stata necessaria almeno una riflessione e comunque occorreva chiarire che ciò non significava in alcun modo predeterminare un atteggiamento da parte dello Stato. Credo infine che, se è vero che bisogna preoccuparsi soprattutto del più debole, del non nato, allora bisogna pensare più al bambino che si fa nascere che alla situazione psicologica, rispettabilissima, ma comunque unilaterale, dei genitori.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Gozzini:

GOZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In riferimento alle iniziative in corso nelle aree omogenee — detenuti «dissociati» dal terrorismo — delle carceri di Milano (seminari di studio, attività di formazione professionale, allestimento di rappresentazioni teatrali) e di Bergamo (avviata collaborazione con la locale Associazione Artigiani, segnalata molto favorevolmente dalla stampa);

rilevando che le speranze di un carcere migliore, più umano, rinate negli ultimi tempi (e simbolicamente espresse con l'Antigone di Sofocle rappresentata a Rebibbia, che molto commosse, tra gli altri, l'allora presidente del Senato Francesco Cossiga) trovano conferma in queste esperienze lombarde;

considerando che la inconsueta e certo prolungata presenza di detenuti ad alto o altissimo livello intellettuale e culturale, in grado di comprendere la complessità dei problemi e di elaborarne possibili soluzioni, è

occasione che lo Stato deve cercare di mettere a frutto per rafforzare quelle speranze a favore dell'intero sistema penitenziario, sia tenendo conto di certe loro riflessioni e proposte, non di rado seriamente fondate, sia mettendo alla prova la loro dichiarata aspirazione a impegnarsi in lavori socialmente rilevanti per risarcire in qualche misura il debito enorme contratto verso la società con le azioni terroristiche,

si chiede di conoscere:

1) che cosa risulti al Governo in ordine alle richiamate iniziative e ad altre analoghe, se ve ne sono;

2) se l'amministrazione, specie nelle sue strutture periferiche, sia sufficientemente preparata e disponibile a favorire, pur nella doverosa preoccupazione della sicurezza, tutte le azioni volte a superare la separatezza del carcere attraverso la «partecipazione della comunità esterna» (articolo 17 dell'ordinamento penitenziario) e a promuovere ogni possibile forma di reinserimento sociale dei detenuti, senza opporre freni burocratici non strettamente necessari e quindi solo dannosi;

3) quali disposizioni siano state impartite, o siano allo studio, per evitare che si formino situazioni più favorevoli ai detenuti per reati di terrorismo nei confronti dei detenuti «comuni»;

4) quali provvedimenti si possano adottare per dare pubblico riconoscimento all'opera preziosa e determinante dei volontari e per svilupparla quanto più possibile, limitando il rischio che alcune carceri risultino di fatto grandemente privilegiate;

5) se, a giudizio del Governo, regioni ed enti locali, nell'ambito delle loro responsabilità e possibilità, prestino soddisfacente appoggio alla promozione delle iniziative in questione;

6) se la costituzione di cooperative di lavoro fra cittadini detenuti e liberi, prospettate da varie parti e cominciate ad avviare a Rebibbia, non senza gravi difficoltà, sia da perseguire anche con eventuali interventi normativi;

7) se, e come, l'aspirazione dei detenuti «dissociati» dal terrorismo, ricordata in premessa, possa essere realizzata all'interno del

carcere, per esempio facendoli lavorare per l'elevazione culturale degli altri detenuti.

(3-01050)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Gozzini domanda quale sia il comportamento e l'opinione del Governo relativamente a numerose iniziative che, particolarmente negli ultimi tempi, si sono andate intensificando in numerosi istituti penitenziari e pone una serie di domande alle quali, per chiarezza e per brevità, cercherò di dare singola risposta per ogni punto sul quale l'interrogativo è stato posto. Egli chiede che cosa risulti al Governo in ordine alle richiamate iniziative e ad altre analoghe, se ve ne sono. Da qualche tempo possiamo dire che quotidianamente sugli stessi organi di informazione fioriscono indicazioni, notizie, proposte e richieste relative a tale attività. Potrei, soltanto per esemplificare qualcuna, indicare i casi di Bergamo (richiamato nella stessa interrogazione), Roma, Milano, Cremona, Firenze, Porto Azzurro, Pianosa. In ognuno di questi istituti sono sorte via via delle iniziative con la collaborazione degli stessi detenuti che hanno dato vita a discussioni e per lo meno, al di là di altre considerazioni di maggiore profondità e spessore, a motivi che per lungo tempo sono stati oggetto di dibattito da parte degli stessi detenuti. Il senatore Gozzini chiede anche, al punto 2), se l'amministrazione, specie nelle sue strutture periferiche sia sufficientemente preparata e disponibile ad intervenire in questo settore. Devo dire che non vi è stata, per la verità, nessuna di queste iniziative che abbia visto l'amministrazione assente o, peggio ancora, in qualche modo momento di ostacolo o di difficoltà. Anzi, in tutte queste circostanze l'amministrazione è stata il collaboratore più attento delle iniziative medesime.

Il senatore Gozzini chiede poi quali disposizioni siano state impartite o siano allo studio per evitare che si formino situazioni più favorevoli ai detenuti per reati di terrorismo nei confronti dei detenuti «comuni». Per

la verità, è una domanda alla quale non vorrei neppure rispondere perchè mi sembra che sarebbe inaccettabile, da parte del Governo, immaginare un qualsiasi comportamento che facesse sì che nell'ambito dei detenuti si praticasse un trattamento di maggior privilegio nei confronti di alcuni rispetto ad altri, anche perchè talvolta siamo di fronte a tipi di reati per i quali è difficile effettuare una scelta tra quelli che possono considerarsi socialmente più deprecabili e quelli che lo sono di meno.

Il senatore Gozzini chiede poi di conoscere se, a giudizio del Governo, regioni ed enti locali, nell'ambito delle loro responsabilità e possibilità, siano state pronte a collaborare alla promozione delle iniziative in questione. Secondo me si dovrebbe operare una cernita sia di tempo che di spazio nel senso che le regioni e gli enti locali in genere hanno trovato non indifferenti difficoltà, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976, nell'adattarsi ad una realtà che per loro era assolutamente nuova e diversa da quella precedente, quando anche in questo settore, per così dire paragiudiziario, le iniziative erano rimesse in grande misura all'impulso della amministrazione della giustizia. Il fenomeno si è notevolmente attutito in molte regioni, alcune delle quali rispondono con molta prontezza; altre regioni ed altri enti locali, specialmente organismi comunali, dimostrano altrettanta sensibilità, anche se non tutti — devo dire — nella stessa misura.

Un altro punto sul quale il senatore interrogante chiede di conoscere le intenzioni del Governo concerne l'individuazione di eventuali provvedimenti che possano valorizzare l'opera determinante e preziosa dei volontari. Sono perfettamente d'accordo sulla richiesta: mi rendo però conto che, sia su questo punto relativo all'apprezzamento dell'opera dei volontari sia sui punti 6) e 7), dovremo immaginare qualcosa di più organico di quanto non sia previsto attualmente. I punti 6) e 7) sono quelli relativi al lavoro nelle carceri e si riferiscono alla costituzione di cooperative di lavoro anche fra cittadini detenuti o ex detenuti e cittadini liberi. Ritengo che per tutti e tre i punti non possiamo

non immaginare un provvedimento di carattere normativo. Oggi come oggi, tutto si riduce ad una indicazione di buona volontà, con alcuni episodi abbastanza sporadici, per le difficoltà oggettive che comportano la iniziativa di effettiva collaborazione. Vi è comunque l'intendimento che questa collaborazione possa trovare una attuazione sempre più ampia.

Lo stesso si dica, in genere, per il lavoro nelle carceri, a proposito del quale il Ministero ha istituito al proprio interno una commissione incaricata dello studio del problema specifico e della ricerca di quale sia il tipo di lavoro e l'attività lavorativa più adatta all'interno delle carceri, nella consapevolezza che, se non vogliamo che l'articolo 27 della Costituzione rimanga soltanto una indicazione abbastanza vaga e generica da richiamare costantemente nei nostri convegni, ma poi di fatto vuota e senza capacità di attuazione, occorre eliminare dalle carceri l'attuale situazione forzata di ozio. Credo che questo sia forse lo strumento fondamentale per arrivare a dare attuazione concreta a questo principio, che ha trovato poi la sua conferma nella legge penitenziaria del 1975.

GOZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Ringrazio il sottosegretario Bau- si per la sua risposta e mi dichiaro soddisfatto, pur con qualche riserva che subito dirò.

Il fine primario dell'interrogazione era quello di portare all'attenzione di quest'Aula l'esistenza di un migliore livello di quotidianità nel nostro sistema penitenziario, che sino a poco tempo fa aveva dato tanti motivi di lamento e di deprecazione.

Al primo punto si chiedevano informazioni circa il fiorire di iniziative e la presentazione di proposte in questo o quel carcere. Si tratta di una realtà che indubbiamente ci dimostra come nella società oggi ci siano fermenti, sia pure ancora modesti e limitati, che avvertono l'importanza del problema carcerario e che quindi si rendono conto che quell'articolo 17 dell'ordinamento del 1975 sulla partecipazione della comunità esterna

deve essere qualche cosa di concreto e non semplicemente un auspicio.

Le riserve sulla risposta del Sottosegretario riguardano l'affermazione che in ogni caso l'amministrazione (parlo delle strutture periferiche) sia stata la più attenta e la più immediata collaboratrice nelle iniziative che dall'esterno venivano. In certi casi sono testimone che è così, in altri casi sono altrettanto testimone che proprio così non è.

Per la questione del privilegio per le aree omogenee dei cosiddetti dissociati concordo certo sull'affermazione della inaccettabilità da parte dello Stato (Governo, Parlamento e tutti) di una situazione di questo genere, ma bisogna tener conto di quella che è la situazione concreta. Mi riferisco, per esempio, alla iniziativa nel carcere di San Vittore a Milano della Nuova Corsia (padre Davide Turoldo, padre Camillo De Piaz, Mario Cumini- netti), dove, pur con rammarico, si è operato esclusivamente per i cosiddetti dissociati condannati per reati di terrorismo. La ragione di ciò non dipende dall'amministrazione: si tratta di tre o quattro persone che possono fare dei corsi prolungati settimanali per 20 o 40 detenuti, ma non hanno le forze sufficienti per il migliaio di detenuti di San Vittore.

Ecco perchè si pone il problema del riconoscimento pubblico. Per esempio, il Ministero ha i quaderni della giustizia: utilizziamoli anche per questo, non soltanto per le discussioni di carattere scientifico. Non tanto per dare una patacca — di cui tutti evidentemente non ci preoccupiamo troppo e certamente non si preoccupano i protagonisti di quel lavoro — quanto per dare notizia ad altri e quindi per far sorgere, promuovere, incrementare altre possibili iniziative.

Si deve tener conto di un altro privilegio che si sta verificando per le carceri che il Sottosegretario ha citato e che in parte conosco bene anch'io, rispetto ad altre carceri che sono del tutto fuori da iniziative, da fatti promozionali di questo genere.

Sul problema delle regioni concordo che le cose si stanno modificando, sia pure lentamente, che le difficoltà dei compiti nuovi assegnati dieci anni fa alle regioni e agli enti locali cominciano a essere rimosse. Vorrei

citare — ci riguarda tutti e due — la Toscana, signor Sottosegretario: il recente protocollo di intesa tra Ministero e regione Toscana, che mi auguro possa dare tra poco un primo frutto con il convegno che si sta preparando a Porto Azzurro e che avrà per tema l'informazione sul carcere quotidiano, ordinario, sul fatto che dal carcere si esce, anche in permesso, sia pure con i limiti purtroppo troppo stretti per il tirar di freni ingiustificato dovuto all'allarme sociale di certi fatti del 1976-77 che portarono a modificare il testo iniziale della legge. Ci auguriamo — il Ministro lo ricordava e lo ringrazio — che il lavoro che è stato svolto in Commissione giustizia e che è ancora in corso possa dare presto buoni frutti.

Naturalmente concordo sull'importanza determinante del problema del lavoro e sulla necessità di interventi legislativi. Ritengo di segnalare però che delle cooperative si sono già cominciate a costituire con difficoltà notevolissime, inenarrabili, qualche volta superate e qualche volta no, sia a Roma, a Rebibbia, sia in Toscana: a Sollicciano ce ne sono due (il Sottosegretario le conosce). Su questo terreno bisognerà lavorare molto, anche cercando di stabilire e fissare incentivi alle imprese (fiscalizzazione degli oneri sociali o altro) che diano lavoro in carcere o assumano ex detenuti dopo l'espiazione della pena.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è così esaurito.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1691) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di

calamità naturali» (1693) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione ha esaminato questa sera il problema relativo alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, in relazione all'articolo 78 del nostro Regolamento. Il provvedimento in esame si compone di una serie piuttosto variegata di norme incidenti su diversi settori della pubblica amministrazione per quanto riguarda appunto il pubblico impiego: dall'articolo 1, che proroga il trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato, ad alcune norme relative a problemi di avanzamento e di carriera nelle Forze armate — quindi con riguardo agli ufficiali dell'esercito — a una serie di altre norme relative al Ministero della pubblica istruzione soprattutto per i docenti universitari.

La 1ª Commissione ha concluso, a maggioranza, per la sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza relativamente ai primi nove articoli del decreto, avendo esaminato il provvedimento nel testo presentato dal Governo, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dalla Camera, almeno in questa fase di esame preliminare.

Invece ha dichiarato non sussistere i requisiti della necessità e dell'urgenza per quanto riguarda l'articolo 10 che è quello che regola i rapporti giuridici sorti in conseguenza dell'applicazione del precedente decreto n. 594 del 2 novembre 1985.

Pertanto, in tal senso rassegnò le conclusioni della Commissione: parere favorevole alla sussistenza dei requisiti limitatamente

ai primi nove articoli e parere contrario della Commissione alla sussistenza dei requisiti per quanto riguarda l'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta avanzata dalla Commissione di negare i presupposti di costituzionalità all'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame non è ammissibile, poichè l'articolo stesso è stato soppresso dalla Camera dei deputati — che lo ha trasformato nell'articolo 2 del disegno di legge di conversione — di modo che l'articolo 10 non fa parte del testo approvato all'esame della nostra Assemblea.

Convengo sull'opportunità di una riflessione a proposito di un meccanismo che, secondo l'applicazione che costantemente se ne è fatta sin dalla fase di prima attuazione, non consente alla Camera, che esamina per seconda un decreto, di esprimersi sui presupposti costituzionali di quelle disposizioni del decreto stesso che l'altra Camera abbia già deliberato di sopprimere.

Tali considerazioni, peraltro, non possono che valere *de iure condendo*. Allo stato, ribadisco dunque la decisione prima enunciata nel senso della inammissibilità della proposta di votazione dell'articolo 10 per negarne la sussistenza dei presupposti.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, personalmente ho avuto più occasioni di esprimere le nostre obiezioni sull'uso e sull'abuso dei decreti e mi si consenta ancora una volta di esprimere questa nostra protesta perchè la validità di essa diventa palese, io ritengo, se si guarda il calendario della nostra Assemblea. Tale calendario prevede, per tutta questa settimana, soltanto l'esame dei decreti, e buona parte della prossima settimana è ancora destinata all'esame di altri decreti. Secondo quanto è scritto nella nostra Carta fondamentale si fa ricorso al decreto soltanto in casi imprevedibili per cui occorre in qualche modo provvedere, ma mi pare che il comportamento del Governo non abbia avu-

to, a questo proposito, alcun riguardo per questo presupposto fondamentale.

Allora io domando a lei, signor Presidente, e ai colleghi del Senato se non sia il caso, una volta per tutte, di arrivare a una stretta sull'argomento: si è discusso parecchio sia nell'altro ramo del Parlamento sia nella nostra Commissione sul modo di ridurre il ricorso ad uno strumento che, io credo, espropria delle sue facoltà la nostra Assemblea.

Per quanto attiene lo specifico del decreto, prendo atto, signor Presidente, della decisione della Presidenza di non ammettere un voto sull'articolo 10, ma credo che bisognerebbe risolvere un problema a monte: se l'Assemblea è chiamata ad esaminare il decreto del Governo circa i presupposti o se è chiamata ad esaminare la legge di conversione. Infatti, se non si risolve questo problema...

PRESIDENTE. È il testo trasmesso dalla Camera.

TARAMELLI. La legge di conversione che arriva dalla Camera è sempre stata considerata dalla nostra Commissione come argomento da esaminare nel merito per la parte approvata dalla Camera ma alla Commissione e all'Aula è sempre stato attribuito l'onere di esaminare se sussistessero i presupposti della urgenza. A me la cosa appare un po' innovativa, ma se la decisione della Presidenza è questa, bisogna stabilire che la Commissione non deve esaminare solo i presupposti del decreto ma i presupposti del decreto e della legge di conversione, cosa che non è mai stata fatta almeno per quanto riguarda l'attività della 1^a Commissione.

Si tratta di un nodo che credo si dovrà risolvere, altrimenti continuiamo a lavorare su un tema che non corrisponde agli orientamenti della Presidenza. La mia è un'interpretazione su cui si potrà discutere, ma io continuo a ritenere che il disegno di legge di conversione approvato dalla Camera non ha ancora abrogato gli effetti dell'articolo 10, anche se l'ha soppresso perchè il Regolamento della Camera non lo prevede. Il nostro

Regolamento prevede che, se non si riconoscono i presupposti anche di una parte sola del decreto, questa decade dalla sua efficacia, mentre così non è per la Camera.

Dobbiamo allora pensare che la 1^a Commissione ha fino a questo momento interpretato male? Io ero convinto e sono convinto ancora che avesse interpretato bene fino a quando non mi sarà data la possibilità di correggere questa mia interpretazione.

Per quanto riguarda l'argomento specifico del decreto, abbiamo annunciato in Commissione la nostra astensione perchè riteniamo che forse per l'articolo 1, che riguarda la dirigenza, anche se è un'ulteriore proroga, ci possono essere i presupposti, in quanto bisognava retribuire i nostri dirigenti. Meno ci convince tutta la parte relativa all'esercito per quanto riguarda la progressione di carriera. Essendo in atto una normativa transitoria 1980-84, ci sembra che vi sia stato tutto il tempo possibile per provvedere con un disegno di legge normale e così anche per quanto riguarda l'università, i professori. È vero che per lo svolgimento dei concorsi occorre parecchio tempo, ma non si tratta di un problema sconosciuto. È cosa cognita: si sa che occorrono tempi lunghi, per cui bisognerà provvedere nei tempi giusti per evitare di ricorrere ai decreti.

Per queste ragioni, ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Senatore Taramelli, desidero assicurarle che nella decisione della Presidenza non c'è alcuna innovazione: è un'applicazione corretta e costante del Regolamento.

Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 1691.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Molto brevemente, signor Presidente. Il 30 dicembre 1985, il Governo ha approvato un decreto-legge concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici nonché di calamità naturali; lo ha presentato alle Camere il 31 dicembre 1985, ed esso è stato già esaminato e approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ora esso è all'esame di quest'Aula in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il decreto-legge, come lei e i colleghi di certo sapranno, concerne alcune proroghe per le norme a suo tempo emanate per semplificare ed accelerare le procedure di gestione delle opere pubbliche, per accelerare le procedure espropriative; alcune norme concernono i poteri del sindaco di Napoli e del presidente della regione, come anche dei commissari di Governo, e altre l'assistenza ai terremotati, soprattutto per ciò che concerne il grave problema degli sfratti che, particolarmente nella città di Napoli, ha assunto caratteristiche drammatiche.

La Camera dei deputati ha apportato molte modifiche al testo del decreto-legge originario, ma noi abbiamo ritenuto a maggioranza di doverci riferire al provvedimento così come fu emanato dal Governo per ciò che concerne i presupposti di costituzionalità in esso contenuti. Per cui, la necessità e l'urgenza, ad avviso della Commissione, dovrebbero essere esaminate con riferimento al momento in cui il decreto-legge fu emanato.

Si tratta di un problema tuttavia aperto che è stato già accennato dal senatore De Cinque e su cui il senatore Taramelli ha fatto alcune riflessioni estremamente interessanti; credo che dovremmo esaminare un po' tutti quanti, e l'Aula ne sarà investita, questo grosso problema se i presupposti debbono essere esaminati con riferimento al provvedimento originario, ovvero al testo legislativo come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Invito quindi gli onorevoli colleghi a volere esprimere il loro voto favorevole in merito ai presupposti di costituzionalità del provvedimento al nostro esame.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, il mio Gruppo su questo decreto-legge ha già espresso un parere negativo. Si tratta infatti di uno di quei decreti-legge che non dovrebbero proprio esistere, perchè sia lei che gli onorevoli colleghi ricordano che uno dei primi decreti presentati dal Governo nell'attuale legislatura conteneva un articolo sul quale in verità il nostro Gruppo aveva ironizzato, perchè in esso si prevedeva una procedura — e quindi poi una legge — secondo la quale nessuna amministrazione si sarebbe più potuta permettere di presentare delle proroghe attraverso dei decreti-legge. Si diceva che da allora in avanti la procedura era quella: conoscendo la scadenza delle leggi bisognava in tempi utili provvedere e intervenire, se necessario, attraverso una normale legge. Su quell'articolo avevamo un po' ironizzato ritenendolo inutile, perchè occorre avere la volontà politica di rispettare l'assunto contenuto nell'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge al nostro esame è uno di quei classici decreti, e vorrei che qualcuno mi spiegasse che quanto affermo non è vero, perchè a me pare che sia ammissibile riconoscere i presupposti dell'urgenza per l'articolo 9 e 10 del decreto-legge oggi al nostro esame.

Posso anche estendere una valutazione positiva per tutta quella parte che riguarda le procedure ed anche le relative proroghe per la parte riguardante le zone disastrose dai diversi sismi che si sono avuti nel nostro paese. Ho già obiettato in Commissione, e lo ripeto adesso, che probabilmente dal punto di vista della messa a punto delle procedure della normativa si dovrebbe evitare il ricorso a proroghe frequenti, come è successo in particolare per il terremoto che ha colpito la Campania. Capisco che il problema è complicato, che in ogni momento un fatto nuovo può concretare l'esigenza di un adeguamento o di proroghe e quindi mi pare che per questa parte relativa al caso di Napoli, a quello successivo del terremoto del 25 di-

cembre in Sicilia e per le parti che ho prima ricordato sia possibile riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Però uno degli elementi sempre sottolineati, e non solo da noi, è che un decreto deve avere un contenuto omogeneo, contenere materie specifiche. Invece il decreto al nostro esame contiene proroghe delle procedure per accelerare l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici. Ci troviamo cioè di fronte alla proroga di norme che già ripetutamente sono state oggetto di proroghe, ma non si modifica, sia per quanto riguarda i lavori pubblici che per quanto riguarda l'ANAS, la normativa in generale: sono previste solo proroghe delle deroghe alla legge fondamentale sugli appalti relativi ai lavori pubblici, senza porre mano, come è indispensabile, alla legge fondamentale sui lavori pubblici.

Mi chiedo inoltre se vi sia omogeneità nelle previsioni del decreto. In esso si parla dei terremoti e comunque di protezione civile; all'articolo 4 si parla dell'aumento dei vigili del fuoco, previsione anch'essa collegabile alla protezione civile; l'articolo 7 fa salvi i residui passivi del Ministero dei lavori pubblici fino alla fine del 1986; con l'articolo 12 si prevede la proroga del trasferimento del servizio meteorologico dell'Aeronautica all'azienda autonoma dell'assistenza al volo; è prevista una proroga per quanto riguarda il servizio antincendi negli aeroporti e per quanto riguarda il pronto soccorso aeroportuale; infine un'ulteriore proroga è prevista relativamente alla certificazione provvisoria per la prevenzione incendi. Può dunque essere considerato quello al nostro esame un decreto-legge? Vi sono i presupposti dell'urgenza in tutte queste previsioni? A noi pare di no e per questa ragione esprimiamo voto negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1693.

Sono approvate.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna per la deliberazione di cui all'articolo 78, terzo comma, del Regolamento non è stato trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, la deliberazione medesima non avrà luogo.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 91.

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni prevenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Premesso che mercoledì 20 febbraio la Borsa di Milano è stata scossa dall'improvvisa notizia di un grave attentato terroristico al Presidente del Consiglio dei ministri e che due giorni dopo il dottor Antonio Da Empoli, consigliere economico del Presidente del Consiglio, è stato vittima di un agguato terroristico a Roma, nei pressi della sua abitazione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se siano state avviate indagini per accertare eventuali connessioni tra la «voce» circolata il 20 febbraio e il successivo attentato di Roma;

2) se i servizi di sicurezza abbiano verificato le origini della falsa notizia dell'attentato all'onorevole Craxi;

3) se tale notizia sia stata ritenuta dai responsabili della politica di ordine pubblico come una singolare «anticipazione» di nuovi colpi del terrorismo, in particolare contro il Presidente del Consiglio o i suoi collaboratori;

4) se, di conseguenza, siano state adottate misure particolari in seguito alla notizia dell'attentato all'onorevole Craxi.

(3-01226)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLAMIGNI, MARTORELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — (Già 3-00829).

(4-02645)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che giace dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato il disegno di legge n. 795 del 5 luglio 1984 (relatore il senatore Bonifacio), relativo ai rapporti tra l'Italia e la Comunità europea, particolarmente circa le cosiddette «direttive»;

che, a quanto risulta all'interrogante, tale disegno di legge, pur di iniziativa del presente Governo, giace immobile da parecchio tempo, mancando il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza se non si ritenga indispensabile o provvedere subito alla nomina del Ministro o assumere o assegnare l'*interim* del Ministero stesso per sbloccare tale situazione.

(4-02646)

FILETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Considerata la paralisi quasi totale del comparto agrumicolo siciliano e del Mezzogiorno;

ritenuto che la crisi dell'agrumicoltura è fenomeno perdurante da lunghissimi anni che si aggrava sempre più ed induce agricoltori e coltivatori diretti a desistere dall'impiego dei loro capitali e del loro lavoro nella gestione e nella conduzione di aranceti, mandarineti e limoneti;

rilevato che tutto ciò ha prodotto e continua a produrre nocumento rilevantisimo all'economia nazionale e, con maggiore intensità, a quella siciliana e che occorre adottare immediatamente idonei rimedi sia all'interno del paese che all'estero, così come in sede comunitaria,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti necessari ed urgenti, ai fini di porre riparo all'attuale gravissima crisi agrumicola che attanaglia la Sicilia ed il Mezzogiorno, si intendano adottare e se, tra gli altri, non reputino assolutamente indilazionabili i seguenti rimedi:

1) assicurazione dell'effettiva preferenza comunitaria ai prodotti agrumicoli mediterranei;

2) sospensione automatica delle importazioni dai paesi terzi quando i prezzi di entrata pervengano a misura inferiore ai prezzi di riferimento;

3) avvio alle industrie di trasformazione di tutto il prodotto ritirato dal mercato o, quanto meno, equiparazione del prezzo AIMA al prezzo del conferimento all'industria al fine di eliminare l'avvilente fenomeno della distruzione;

4) promozione — con ampia proiezione all'estero — di una efficace e non più ritardata campagna di propaganda degli agrumi siciliani ed assicurazione di una coeva presenza sui mercati del prodotto da commercializzare;

5) interscambio della produzione agrumicola isolana e del Mezzogiorno negli accordi commerciali internazionali;

6) accelerazione delle procedure per l'attuazione del piano agrumi II, con l'ausilio collaborativo delle associazioni dei produttori per la tempestiva istruttoria delle pratiche e l'acquisizione del contributo a presentazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite;

7) snellimento dell'iter burocratico delle pratiche concernenti la concessione di finanziamenti a vario titolo;

8) immediata e totale attivazione degli impianti disponibili che servono alla trasformazione dei prodotti agrumicoli;

9) formazione di un progetto di riforma finalizzato all'utilizzo in esclusiva del succo pigmentato correlato alla produzione agrumicola siciliana;

10) tutt'altre iniziative di lotta a difesa degli agrumi di Sicilia e del Meridione, comprese quelle riflettenti una congrua e notevole riduzione del costo dei trasporti, dell'acqua di irrigazione, dei concimi e degli anticrittogamici.

(4-02647)

SCHIETROMA, D'AGOSTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri senza portafoglio per l'ecologia e per gli affari regionali e ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la regione Lazio ha recentemente deliberato, con proprio provvedimento legislativo n. 10 del gennaio 1986, lo stanziamento di 15 miliardi per il completamento dei depuratori consortili del Lazio e, in particolare, per adeguare il depuratore A.S.I. di Frosinone dotandolo della cosiddetta sezione biologica, onde consentirne lo scarico in tabella «A», come previsto dalla legge Merli n. 319 del 1976;

che tale legge regionale è stata approvata in pendenza del fatto che il depuratore consortile di Frosinone era stato chiuso dal commissario dell'A.S.I. in data 28 novembre 1985 e riaperto, in data 6 dicembre 1985, in virtù di apposita ordinanza del pretore di Frosinone, attraverso una gestione temporanea di periti di ufficio che ne garantivano la funzionalità;

che la chiusura del depuratore in parola comporta la contemporanea chiusura di ben 34 stabilimenti industriali con la conseguente perdita, fra l'altro, del lavoro per oltre 4.000 dipendenti;

che ora la stessa chiusura è nuovamente imposta dal commissario A.S.I. a partire dal

1° marzo 1986, poichè da tale data la legge Merli prevede appunto la depurazione in tabella «A», la più restrittiva, mentre i lavori di adeguamento, recentemente finanziati dalla regione Lazio, comportano evidentemente adeguati tempi tecnici, indispensabili per completare l'impianto della anzidetta sezione biologica;

che, per ovviare a tale drastico provvedimento, la regione Lazio e lo stesso consorzio A.S.I. di Frosinone, in data 6 febbraio 1986, hanno avanzato richiesta di proroga, finalizzata all'adeguamento in parola, al Ministro senza portafoglio per l'ecologia e, in data 21 febbraio 1986, alla Presidenza del Consiglio e ad altri Ministri competenti;

che la stessa prefettura di Frosinone prima di ogni altro si è ripetutamente interessata della gravissima situazione in parola, evidenziandola agli organi statali competenti nei termini allarmanti che il fatto merita per le connesse conseguenze,

quanto sopra premesso, si interrogano il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti per sapere se sono a loro perfetta conoscenza la gravità della situazione di cui in premessa e i provvedimenti urgenti che si impongono per evitare le conseguenze paventate.

(4-02648)

MIANA, CAVAZZUTI, VECCHIETTI, BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — (Già 3-01042).

(4-02649)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso che l'attuale normativa in materia di sanità ha affidato il controllo del servizio di salute mentale alle USL e che si attendono da parte degli assessori regionali alla sanità nuove normative, a tutt'oggi non emesse, nonostante la funzione sociale del servizio di salute mentale; per esempio, quello del quartiere San Paolo di Bari, al quale sono interessati oltre 600 utenti, ha un organico di soli 13 operatori, senza una fissa dimora e senza mezzi (autobus urbani);

considerato che al quartiere San Paolo dilaga la delinquenza comune, con manifestazioni in aumento di scippi e rapine, trovandosi in un'area notoriamente disgregata e priva dei servizi socialmente necessari,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni della mancata promessa da parte della regione di destinare a sede del servizio di salute mentale un'aula nel nuovo ospedale civile del quartiere San Paolo, con adeguata ristrutturazione e con un adeguato arredamento della stessa, di dotare lo stesso servizio di un autobus urbano, di un cospicuo aumento dell'organico degli operatori, al fine di far diventare tale servizio un punto di riferimento per la popolazione del quartiere e di socializzazione per molti utenti, per i loro familiari e per i cittadini tutti.

Gli interroganti chiedono, infine, al Ministro della sanità quali provvedimenti di ordine sanitario e finanziario intenda prendere per mettere la regione Puglia nella condizione di recepire tutte le giuste richieste del servizio di salute mentale del quartiere San Paolo di Bari in modo da porre fine allo stato di disagio della popolazione del quartiere stesso.

(4-02650)

FABBRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di dover subito provvedere alla emanazione del decreto previsto dalla legge n. 590 che disciplina gli interventi in caso di calamità naturali in relazione alle eccezionali nevicate che per più giorni hanno colpito la zona del medio e alto Appennino parmense e che, a tutt'oggi, hanno già provocato ingenti danni, specialmente agli edifici rustici, con crolli di case, stalle e fienili. Si registrano inoltre danni agli allevamenti zootecnici, sia per il deterioramento del foraggio che per la morte degli animali.

L'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi con continuità per tutto il mese di febbraio è agevolmente documentabile; è parimenti evidente la piena applicabilità della normativa che contempla, appunto, provvidenze adeguate per andare incontro alle esigenze dei coltivatori danneggiati.

(4-02651)

SEGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere se è informato delle reazioni provocate a Castelguglielmo dalla decisione della sezione di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnare nel piccolo comune della provincia di Rovigo tale Antonio Lubrano, sottoposto all'obbligo di soggiorno obbligato a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Delle reazioni e delle preoccupazioni della popolazione si è fatto interprete il consiglio comunale il quale, con deliberazione n. 42 del 12 febbraio 1986, ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di evitare l'exasperazione e l'aggravamento della situazione provocata dalla presenza del soggiornante e quali iniziative intenda predisporre per una indispensabile revisione della anacronistica ed intollerabile quanto inutile normativa in materia.

(4-02652)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 26 febbraio 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi

dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1694).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali (1693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,40).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari